

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 ottobre 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85831

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1992, n. 29.

Valorizzazione dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Pag. 2

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30.

Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti. Pag. 3

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1992, n. 25.

Rifinanziamento della legge regionale 1° agosto 1989, n. 20 e disposizioni urgenti in favore delle imprese colpite dalle avversità atmosferiche dell'aprile 1992. Pag. 5

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1992, n. 26.

Prima attuazione dell'art. 48 dello statuto. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1992, n. 27.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 1985, n. 61 in materia di distributori di carburanti. Pag. 10

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1992, n. 10.

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario 1990. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1992, n. 11.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 e annesso bilancio pluriennale 1992-1994. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1992, n. 12.

Art. 53, quinto comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23. Reiscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1991. Pag. 13

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 10 giugno 1992, n. 16.

Interventi per la metanizzazione in provincia di Bolzano e per la realizzazione e gestione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti. Pag. 13

LEGGE PROVINCIALE 10 giugno 1992, n. 17.

Norme per la formazione del personale dei servizi sanitari. Pag. 14

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 1992, n. 14.

Interventi a favore dell'agricoltura di montagna. Pag. 15

LEGGE PROVINCIALE 19 maggio 1992, n. 15.

Norme in materia di concorsi pubblici ed interni ed altre disposizioni in materia di ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento. Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 aprile 1992, n. 4-57/Leg.

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dell'accordo aggiuntivo di cui all'art. 37 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 ottobre 1990, n. 16-29/Leg. Pag. 30

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1992, n. 29.

Valorizzazione dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 78 del 14 luglio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove la produzione e la commercializzazione di prodotti agroalimentari freschi o trasformati ottenuti con particolari tecniche che favoriscano la salvaguardia ambientale e la salute dei consumatori.

Art. 2.

Marchi collettivi

1. La Regione è autorizzata a richiedere il brevetto per appositi marchi collettivi, ai sensi degli articoli 2 e 22, secondo comma, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in relazione a prodotti agroalimentari ottenuti in Emilia-Romagna mediante l'impiego di tecniche idonee al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1.

Art. 3.

Concessione dell'uso del marchio

1. L'uso del marchio collettivo è concesso, su domanda, a produttori agricoli, a loro associazioni o consorzi. Di tali consorzi possono altresì far parte imprese di trasformazione o di intermediazione nella circolazione dei prodotti agroalimentari.

2. Il presidente della Giunta regionale concede l'uso del marchio collettivo su conforme deliberazione della Giunta ai produttori agricoli, alle associazioni o ai consorzi di cui al comma 1, che si impegnino a rispettare gli specifici disciplinari di produzione previsti dall'art. 5 ed a consentire lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 6.

3. Il provvedimento di concessione dell'uso del marchio può essere sostituito da apposito accordo ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tale accordo è stipulato dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4.

Uso del marchio

1. Con la deliberazione di cui al comma 2 dell'art. 3, la Giunta regionale determina in particolare:

a) il marchio cui la concessione si riferisce, le sue caratteristiche ideografiche, nonché, nell'ambito del disciplinare di cui all'art. 5, i prodotti che il marchio è destinato a contraddistinguere e le modalità di identificazione dei prodotti stessi nelle diverse fasi del ciclo produttivo;

b) le modalità di utilizzazione e di applicazione del marchio sui prodotti, le eventuali indicazioni aggiuntive e specificative;

c) le modalità di controllo sui prodotti, da effettuarsi preventivamente e successivamente alla loro immissione sul mercato, anche mediante controlli analitici su campioni prelevati;

d) la documentazione in ordine alle tecniche adottate, che dovrà essere fornita dai responsabili delle diverse fasi del ciclo produttivo;

e) i casi di inadempienza e di difformità in ordine all'uso del marchio o al rispetto dei disciplinari di produzione, graduati a seconda della gravità, in relazione all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7.

Art. 5.

Disciplinari di produzione

1. I disciplinari di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione, differenziati per tipi di prodotto, indicano le tecniche produttive necessarie per ottimizzare le caratteristiche qualitative dei prodotti o per diminuire l'impatto ambientale dei processi produttivi.

2. L'assessorato regionale all'Agricoltura e alimentazione provvede alla formulazione dei disciplinari di produzione per prodotti ottenuti nell'ambito di programmi regionali di assistenza tecnica promossi dalla Regione Emilia-Romagna, d'intesa con i soggetti di cui all'art. 3.

3. Per la formulazione e l'aggiornamento dei disciplinari di produzione la Regione si avvale, sulla base di apposita convenzione, della collaborazione di istituti e dipartimenti universitari, di istituti sperimentali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di Centri del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri Enti di supporto tecnico-scientifico.

4. I disciplinari di produzione sono approvati dalla Giunta regionale.

5. L'assessorato regionale all'agricoltura e alimentazione provvede alla tenuta e alla conservazione dei disciplinari, in copia aggiornata disponibile per la consultazione degli interessati.

Art. 6.

Controlli

1. La Regione verifica il rispetto delle regole stabilite dalla presente legge e dal provvedimento di concessione di cui all'art. 3, nonché delle regole contenute nei disciplinari di cui all'art. 5, mediante i seguenti controlli:

a) verifiche della documentazione fornita;

b) ispezioni nei luoghi di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione;

c) analisi di campioni prelevati.

2. Per tali controlli la Regione può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo di strutture ed enti operanti nel settore specifico. Nelle convenzioni dovrà comunque essere stabilito l'obbligo di non comunicare l'esito dei controlli a soggetti diversi dai competenti servizi ed organi regionali.

Art. 7.*Richiamo, sospensione dall'uso del marchio e decadenza*

1. In caso di violazione delle regole stabilite dalla presente legge e dal provvedimento di concessione di cui all'art. 3, nonché delle regole contenute nei disciplinari di cui all'art. 5, la Giunta regionale pronuncia, a seconda della gravità della violazione ed avuto riguardo a quanto stabilito nel provvedimento di concessione, il semplice richiamo o la sospensione dall'uso del marchio per un periodo compreso tra i sei e i ventiquattro mesi, ovvero la decadenza dalla concessione.

2. A tal fine la violazione viene contestata agli interessati dal responsabile del servizio regionale competente, assegnando ad essi un termine, non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, per formulare le loro osservazioni.

3. Alla prima violazione compiuta corrisponde il semplice richiamo; tuttavia in caso di violazioni di particolari gravità previste nel provvedimento di concessione dell'uso del marchio, può essere comminata la sospensione o la decadenza. In ogni caso la sanzione proposta viene comunicata agli interessati con la contestazione della violazione.

4. Costituisce comunque violazione di particolare gravità impedire o rendere artificialmente difficoltoso lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 6.

5. La Giunta regionale può delegare al responsabile del servizio competente la comminazione del semplice richiamo.

6. Nel caso di decadenza, il provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8.*Sostegno di attività promozionali*

1. Al fine di sostenere le attività di promozione dei prodotti contraddistinti da marchi regionali, la Giunta regionale interviene attraverso le forme e le modalità previste dalla legge regionale 4 luglio 1983, n. 21, concernente attività di promozione economica.

2. L'amministrazione regionale, qualora non realizzi direttamente le iniziative di cui alla lettera a) del quarto comma dell'art. 2 della legge regionale n. 21 del 1983, provvede di norma in collaborazione con i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della presente legge.

Art. 9.*Disposizione finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge la Regione farà fronte:

a) per le attività previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge, mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma primo, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31;

b) per quanto concerne gli interventi previsti dall'art. 8 della presente legge, mediante l'utilizzazione dei fondi di cui all'art. 12 della legge regionale 4 luglio 1983, n. 21, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte annualmente dalla legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 31 del 1977.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 luglio 1992

BOSELLI

92R0683

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30.**Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 80 del 21 luglio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità*

1. La regione Emilia-Romagna conferma la programmazione e gli interventi nei settori del trasporto delle persone e delle merci all'obiettivo della sicurezza degli utenti; incentiva inoltre l'utilizzo dei mezzi più sicuri e meno inquinanti.

Art. 2.*Programmazione*

1. Il piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) ed i successivi aggiornamenti definiscono norme direttive, indirizzi ed i criteri per l'attuazione delle politiche concernenti la sicurezza dei trasporti. Allo scopo possono anche essere approvati piani di settore ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36.

2. In conformità agli strumenti di pianificazione di cui al comma 1, la giunta regionale approva i criteri e gli indirizzi per l'attuazione degli interventi e per l'esercizio del coordinamento e della integrazione delle iniziative di cui alla presente legge con i programmi formulati dagli enti locali, dallo Stato, e dai loro enti ed aziende, anche ai fini del miglior uso delle risorse disponibili.

Art. 3.*Interventi*

1. La Regione per l'attuazione della presente legge promuove interventi finalizzati, prioritariamente, ad elevare i livelli di sicurezza della rete stradale regionale. Tali interventi sono volti a migliorare le condizioni di percorribilità delle infrastrutture esistenti.

2. La regione promuove altresì iniziative di carattere informativo, educativo e formativo in materia di sicurezza stradale.

Art. 4.*Contenuto degli interventi*

1. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'art. 3, la Regione assume iniziative aventi ad oggetto:

a) la conoscenza dello stato delle infrastrutture, delle condizioni meteorologiche nonché delle caratteristiche del traffico;

b) la predisposizione di sistemi informativi integrati circa le migliori condizioni di mobilità e di sicurezza;

c) la progettazione e la realizzazione di sistemi di controllo integrati sull'efficienza delle infrastrutture e sul comportamento dell'utenza;

d) la realizzazione di interventi volti al miglioramento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture;

e) la realizzazione di strumenti informativi, educativi e formativi rivolti all'utenza e finalizzati alla sicurezza e all'impiego di mezzi appropriati.

Art. 5.

Soggetti competenti a realizzare gli interventi

1. La Regione realizza gli interventi di cui alla presente legge in forma diretta o in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, con i proprietari o concessionari di infrastrutture stradali e con gli organi preposti alla gestione del traffico.

2. Gli interventi che la regione attua mediante iniziativa diretta, ove non disciplinati da appositi accordi, sono realizzati sulla base di specifici progetti approvati dalla Giunta regionale.

3. Agli interventi non realizzati direttamente la regione concorre nella misura massima del 50% della spesa.

Art. 6.

Attività dell'Osservatorio regionale per l'educazione stradale e la sicurezza

1. Il Comitato tecnico-Osservatorio di cui all'art. 6 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 35, svolge attività consultiva e di proposta sui temi della sicurezza stradale e collabora con l'assessore regionale competente in materia di trasporti e vie di comunicazione con riguardo agli interventi di cui alla presente legge. Realizza le iniziative di carattere educativo, informativo e formativo che gli vengono affidate relative alla sicurezza stradale.

Art. 7.

Spese ammesse a contributo

1. La Regione, per gli interventi previsti dalla presente legge, può concedere contributi con riguardo a:

a) spese tecniche di progettazione;

b) realizzazione di sistemi di gestione automatizzata e di controllo del traffico;

c) realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale idonei a regolare la velocità, migliorare la funzionalità della infrastruttura e specializzarne l'utilizzo in funzioni delle diverse componenti di traffico;

d) eventuali spese di gestione da sostenersi nel primo anno di funzionamento dei sistemi di cui al precedente punto b) in misura non superiore, complessivamente, al 50%;

e) realizzazione di iniziative e strumenti volti all'educazione, alla formazione e all'informazione dell'utenza stradale anche destinati a particolari categorie sociali quali: studenti, giovani, anziani, portatori di handicap e simili.

Art. 8.

Modalità per l'erogazione dei contributi

1. In sede di prima attuazione della presente legge, anche in mancanza degli strumenti di pianificazione indicati dall'art. 2, la Giunta propone al Consiglio una delibera che determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, nonché i contenuti degli studi di fattibilità e le modalità istruttorie per la valutazione delle domande.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 i soggetti interessati ai contributi di cui alla presente legge possono presentare studi di fattibilità degli interventi da attuarsi nel biennio 1992-1993.

3. Al termine del biennio di cui al comma 2, da considerarsi sperimentale per ciò che concerne modalità e forme di intervento, la Giunta regionale adotta, nell'ambito degli strumenti di pianificazione indicati all'art. 2, criteri e modalità per la concessione dei contributi; stabilisce inoltre il termine per la presentazione degli studi di fattibilità da parte dei soggetti interessati. In mancanza degli strumenti predetti si segue il procedimento di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale provvede successivamente, con proprio atto, alla concessione dei contributi.

Art. 9.

Forme di collaborazione nella realizzazione degli interventi

1. La Regione, per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, promuove all'occorrenza, ovvero conviene con le amministrazioni interessate, accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni e intese con soggetti, sia pubblici che privati, i quali perseguono fini coincidenti con quelli della presente legge, per realizzare la più ampia e proficua collaborazione tra i soggetti che impegnano mezzi e risorse per la sicurezza nella circolazione stradale.

3. Qualora per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge si debba dar corso ad un procedimento amministrativo coinvolgente una pluralità di soggetti pubblici, l'autorità competente convoca, ove lo ritenga opportuno, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Per l'esercizio delle funzioni di coordinamento delegate alla Regione, in materia di circolazione stradale, dall'art. 96, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione convoca apposite conferenze.

Art. 10.

Liquidazione

1. Alla liquidazione delle somme assegnate dalla Regione provvede la Giunta regionale o l'assessore regionale ai trasporti e vie di comunicazione da essa delegato, previa presentazione dei relativi titoli giustificativi.

2. Le spese per l'esecuzione delle opere e degli altri interventi sono liquidate sulla base degli stati di avanzamento con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29.

3. Il beneficio del contributo è dichiarato decaduto dallo stesso qualora gli interventi previsti non vengano completati entro i termini indicati nella delibera di assegnazione del medesimo.

Art. 11.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la regione Emilia-Romagna fa fronte:

a) per quanto riguarda gli interventi previsti dall'art. 4, limitatamente alle lettere b), c) e d), dall'art. 7, limitatamente alle lettere a), b) e c) e dal comma 2 dell'art. 9 con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che saranno dotati dei finanziamenti necessari mediante specifiche autorizzazioni di spesa che verranno di volta in volta disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31;

b) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 4, limitatamente alle lettere a) ed e) e dall'art. 7, limitatamente alle lettere d) ed e), mediante istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'art. 11, comma 1 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 20 luglio 1992

BOSELLI

92R0684

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1992, n. 25.

Rifinanziamento della legge regionale 1° agosto 1989, n. 20 e disposizioni urgenti in favore delle imprese colpite dalle avversità atmosferiche dell'aprile 1992.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 55 del 25 giugno 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

(decorso il termine di cui all'art. 127, primo comma, della Costituzione ed all'art. 47, secondo comma dello Statuto regionale)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese

1. Al fine di incrementare il fondo speciale, istituito dalla L.R. 1° agosto 1989, n. 20, destinato ad agevolare le operazioni di leasing mobiliare e l'accesso al credito a breve e medio periodo, da parte delle piccole e medie imprese, nonché le azioni predisposte dalle direttive e dai regolamenti comunitari, è concesso un finanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1992 alla Finanziaria regionale Marche.

2. Gli interventi finanziati ai sensi del comma 1 sono disposti ed effettuati dalla Finanziaria regionale Marche S.p.a. rispetto a quanto disposto dalla citata L.R. 1° agosto 1989, n. 20.

3. Il riparto del finanziamento per i diversi servizi è determinato con delibera della giunta regionale, su proposta della Finanziaria regionale Marche S.p.a., da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Disposizioni in favore delle imprese colpite da calamità naturali

1. In attesa dell'approvazione di provvedimenti statali e a titolo di anticipazione delle relative provvidenze volte a fronteggiare i danni derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche del 7-10 aprile 1992, è istituito un fondo speciale di lire 5.000 milioni di cui:

a) 3.500 milioni destinati ad agevolare le operazioni di finanziamento a medio termine di interventi di ripristino dei beni immobili, di attrezzature e macchinari, nonché per la ricostituzione di scorte distrutti o danneggiati dagli eventi alluvionali del 7-10 aprile 1992, a favore delle aziende artigiane, industriali, turistiche, commerciali, di servizio e, limitatamente alle strutture a terra, della pesca o a favore dei proprietari degli immobili medesimi se diversi dal soggetto titolare dell'impresa. La durata del finanziamento è stabilita nel limite massimo di tre anni, la sua entità nel limite massimo del 90% del danno subito e comunque per un importo non superiore a 150 milioni. L'abbattimento del tasso è pari a 4,5 punti;

b) 1.500 milioni per la costituzione di un fondo di garanzia sussidiaria fino all'80% del finanziamento a medio termine concesso ai sensi della presente legge ai soggetti e per le finalità di cui alla lettera a).

2. Le modalità per l'utilizzo del fondo di garanzia sussidiaria di cui alla lettera c) del comma 1, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande e della relativa documentazione sono determinati con delibera della giunta regionale, su proposta della Finanziaria regionale Marche S.p.a., alla quale il fondo è affidato in gestione da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per fruire dei benefici di cui al presente articolo i soggetti danneggiati devono produrre, allegata alla documentazione di cui al precedente comma 2, una attestazione del sindaco del comune dove insiste l'attività danneggiata dalla quale risulti che la stessa veniva svolta nelle località colpite dalle avversità atmosferiche in data anteriore al 9 aprile 1992. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la documentazione sarà rappresentata da certificato rilasciato dalla competente camera di commercio, industria artigianato e agricoltura o dal tribunale competente.

4. L'ammontare dei danni deve risultare da apposita perizia redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale e giurata avanti il cancelliere della pretura competente.

5. La Società Finanziaria riferisce mensilmente alla Regione sugli interventi attivati con le disponibilità del fondo di cui al comma 1 e presenta documentati rendiconti ogni semestre e al termine dell'attività.

6. Per gli interventi in favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi di cui al comma 1 la giunta regionale è autorizzata a provvedere con una quota parte pari al 70% delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in agricoltura istituito con la L.R. 2 gennaio 1980, n. 2 e con le modalità della stessa stabilita.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1, pari a lire 1.000 milioni, si provvede mediante utilizzo, ai sensi del secondo comma dell'art. 59 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, dello stanziamento rimasto inutilizzato alla data del 31 dicembre 1991, sul fondo globale di cui al capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1991 alla partita 4 dell'elenco 1.

2. Le somme occorrenti per il pagamento della spesa autorizzata per effetto dell'art. 1 saranno iscritte in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3211102 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992.

3. Per l'erogazione di fondo speciale istituito con il comma 1 dell'art. 2 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni.

4. Alla copertura finanziaria della spesa autorizzata per effetto del comma 3 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa dei seguenti capitoli dello stato di previsione del bilancio 1992, per gli importi controindicati:

capitolo 3311101	L. 350.000.000
capitolo 3321101	L. 635.000.000
capitolo 3322101	L. 518.000.000
capitolo 3322102	L. 1.897.000.000
capitolo 3322113	L. 600.000.000
capitolo 5100202 (elenco 3 partita 13)	L. 500.000.000
capitolo 5100202 (elenco 3 partita 7)	L. 300.000.000
capitolo 2141102	L. 200.000.000

Nello stesso stato di previsione della spesa è istituito il capitolo 3211209 con la denominazione «Assegnazione di fondi alla Finanziaria Marche S.p.a., per agevolare le operazioni di finanziamento finalizzate al ripristino dei beni mobili e immobili danneggiati dagli eventi alluvionali del 7-10 aprile 1992 a favore delle aziende artigiane, industriali, turistiche, commerciali e della pesca» con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 5.000 milioni.

5. Le somme che saranno assegnate dallo Stato per analoghe finalità saranno recuperate dalla Regione fino all'importo di lire 5.000 milioni; le somme recuperate saranno utilizzate per la reintegrazione degli stanziamenti ridotti per effetto del comma 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 16 giugno 1992

GIAMPAOLI

90R0703

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1992, n. 26.

Prima attuazione dell'art. 48 dello statuto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 34 del 17 luglio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Il procedimento di programmazione

1. Ai sensi degli artt. 5 e 48 dello statuto regionale, la presente legge definisce il quadro della programmazione regionale, ed in particolare:

a) disciplina gli strumenti fondamentali e le modalità generali con cui la regione definisce i propri obiettivi di programma;

b) individua le procedure e gli strumenti con cui si perseguono gli obiettivi di programma;

c) garantisce la partecipazione degli enti locali e delle formazioni sociali al procedimento di programmazione ed assicura il concorso delle province alla determinazione degli obiettivi del programma regionale di sviluppo.

2. La disciplina regionale del procedimento di programmazione è volta:

a) ad assicurare la coerenza delle azioni di governo, a promuovere il coordinamento delle politiche settoriali e a favorire il coordinamento territoriale e fattoriale degli interventi;

b) a favorire il concorso degli operatori pubblici e privati alla realizzazione degli interventi con cui si perseguono gli obiettivi di programma;

c) a promuovere la costruzione di un sistema di regole tra enti autonomi che operano ordinariamente in regime di interrelazioni reciproche;

d) ad assicurare la trasparenza delle decisioni e la certezza degli obblighi e delle facoltà nei rapporti tra soggetti pubblici e privati e a garantire i diritti dei singoli cittadini;

e) a ordinare i processi decisionali e le attività strumentali del governo della Regione.

3. La Regione concorre come soggetto autonomo alla elaborazione degli atti di programmazione nazionale e ne persegue gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze. A tal fine essa coordina i propri interventi con quelli degli enti locali, nel quadro della disciplina della cooperazione tra autonomie locali e regione, di cui all'art. 3, comma tre, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 2.

Le risorse finanziarie

1. In applicazione della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, i bilanci regionali, pluriennali e annuali, sono predisposti sulla base delle indicazioni del programma regionale di sviluppo, di cui all'art. 4. Le procedure di utilizzo delle risorse finanziarie per l'attuazione degli obiettivi del programma regionale di sviluppo sono disciplinate al titolo terzo.

2. Gli atti del procedimento di programmazione costituiscono il quadro di indirizzo per gli enti locali, ai fini del coordinato impiego delle risorse finanziarie, secondo il disposto dell'art. 3, comma quattro, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e rappresentano il riferimento per la verifica di compatibilità degli atti degli enti locali, rilevanti ai fini della programmazione regionale, ai sensi dell'art. 3, comma otto, della citata legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Le risorse finanziarie destinate alle spese generali di gestione delle funzioni delegate o comunque attribuite agli enti locali sono tra loro ripartite, avuto riguardo al complesso delle competenze assegnate a ciascun ente, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1985, n. 1. L'intesa con gli enti delegati o con loro associazioni, di cui all'art. 2, comma due, della citata legge regionale 1985 n. 1, viene verificata in sede di comitato di intesa, di cui all'art. 17.

Art. 3.

La funzioni amministrative

1. Ai sensi dell'art. 3, commi uno e due, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale è organizzato per favorire il coordinamento territoriale degli interventi, identificando gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche delle popolazioni e del territorio.

2. Le funzioni amministrative disciplinate dalla legge regionale sono delegate o comunque attribuite ai comuni, alle province e alle comunità montane secondo i principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in coerenza con le competenze agli enti stessi riconosciute dalla presente legge. Ai sensi del suddetto art. 3, comma uno, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono fatte salve le funzioni che attingono ad esigenze di carattere unitario nel governo della Regione.

3. La Regione, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a riorganizzare l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, secondo gli indirizzi di cui ai commi uno e due.

TITOLO II

LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROGRAMMA

Art. 4.

Il programma regionale di sviluppo

1. Il programma regionale di sviluppo, di seguito chiamato Prs, definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi di programma e costituisce l'atto ordinario dell'attività di governo della Regione.

2. Il Prs si articola in due parti: il quadro di riferimento e le determinazioni programmatiche.

3. Il quadro di riferimento comprende:

a) il contesto strutturale, che contiene l'analisi degli elementi fondamentali dello sviluppo regionale, in funzione dell'individuazione dei criteri direttori e della definizione delle strategie operative, di cui alla lettera a);

b) il rapporto di attività, relativo alla valutazione degli interventi attuati negli anni precedenti, sia sotto il profilo finanziario, sia rispetto allo stato di avanzamento dei programmi-obiettivo e delle loro articolazioni, di cui al comma quattro, lettera a), sia in relazione al loro impatto istituzionale, economico, sociale, territoriale e ambientale;

c) le opzioni politiche, che rappresentano le scelte fondamentali della Regione in termini di criteri direttori e di strategie operative: i criteri direttori determinano le priorità del Prs, le strategie operative ne specificano le scelte in campo istituzionale, economico, sociale, territoriale e ambientale.

4. Le determinazioni programmatiche:

a) individuano i programmi-obiettivo, selezionati in base ai criteri direttori e richiesti dalle strategie operative, e ne definiscono gli indirizzi generali e i tempi di elaborazione e di approvazione. I programmi-obiettivo possono articolarsi in piani-obiettivo, progetti e azioni;

b) stabiliscono gli indirizzi per il bilancio regionale, definendo le scelte complessive in materia di entrate e di uscite; le strategie finanziarie che la Regione intende perseguire, e le scelte di politica patrimoniale. Il raccordo con il bilancio si attua mediante la riconduzione dei capitoli di spesa ai programmi-obiettivi e alle loro articolazioni;

c) individuano gli strumenti normativi, amministrativi, procedurali e organizzativi, rivolti alle fasi di elaborazione, attuazione, controllo e revisione del Prs;

d) comprendono il programma annuale, che raccorda il Prs al bilancio annuale in termini di azioni, e che individua per ciascuna di esse, in quanto la legge lo consenta, le procedure di attuazione da applicare tra quelle previste dall'art. 8; esso definisce, inoltre, i tempi delle attività programmatiche, con particolare riguardo all'elaborazione e all'approvazione dei programmi-obiettivo.

5. Lo schema Prs è predisposto dal comitato tecnico della programmazione, in base alle direttive della giunta, ed è redatto a cura del dipartimento programmazione. La giunta adotta lo schema e lo presenta al consiglio insieme agli atti di bilancio.

6. Il Prs ha validità triennale ed è aggiornato annualmente in funzione della scorrevolezza degli atti di bilancio, relativamente ai contenuti di cui al comma tre, lettera b), e al comma quattro, lettere b), c) e d). Esso è approvato e modificato mediante risoluzione, secondo le procedure previste dall'art. 106 del regolamento interno del consiglio, precedentemente all'approvazione degli atti di bilancio.

7. I programmi-obiettivo sono approvati dal consiglio regionale con le stesse modalità previste per il Prs, in quanto ne rappresentano la specificazione operativa. La loro approvazione avviene di norma nel corso della stessa sessione in cui è approvato il Prs successivo a quello che li ha individuati e ne ha disposto l'elaborazione. Essi sono muniti di schede relative, rispettivamente, alle modifiche normative, al riordino degli interventi in atto, al riordino delle articolazioni organizzative, alle previsioni finanziarie, occorrenti per la loro attuazione; sono corredati altresì di una scheda di valutazione che ne dimostra la congruità rispetto al Prs in termini di impatto istituzionale, economico, sociale, territoriale e ambientale, e identifica gli indicatori fisici per il controllo del loro avanzamento e degli effetti indotti. All'elaborazione dei programmi-obiettivo concorrono i comuni e le province con atti o documenti di analisi e di proposta; la giunta regionale può concordare con tali enti forme di collaborazione operativa.

8. Immediatamente dopo l'approvazione dei bilanci, pluriennale ed annuale, il consiglio regionale adotta apposito provvedimento deliberativo con cui:

a) stabilisce le riserve finanziarie a disposizione della giunta per l'elaborazione dei programmi-obiettivo individuati dal Prs;

b) determina l'ammontare degli impegni finanziari regionali, per l'anno di riferimento, relativi a ciascuna delle azioni programmate dal Prs e dai programmi-obiettivo; approvati ai sensi dei commi sei e sette;

c) aggiorna, per ogni azione, il quadro degli impegni di spesa e delle liquidazioni effettuati negli esercizi precedenti.

9. La giunta, a seguito del deliberato di cui al comma otto, indica con proprio atto:

a) gli assessori referenti per l'elaborazione dei programmi-obiettivo, e nel caso di un coinvolgimento di più dipartimenti, le modalità del loro coordinamento;

b) per ciascuna azione programmata, il servizio del centro direzionale cui compete la responsabilità operativa, nonché i rapporti tra le strutture organizzative della giunta regionale e gli apparati delle amministrazioni provinciali.

Art. 5.

Il concorso della provincia alla definizione del Prs

1. Il concorso delle province alla determinazione degli obiettivi di programma è volto a promuovere il raccordo tra le situazioni e le esigenze locali e il quadro programmatico regionale.

2. La provincia interviene nel procedimento assumendo la politica di programmazione come metodo ordinatore della propria attività e assicurando ai comuni e agli altri enti locali la partecipazione all'elaborazione delle sue determinazioni programmatiche. In ogni caso la provincia garantisce ai comuni e alle comunità montane il contraddittorio per la definizione delle proposte da avanzare alla giunta regionale ai fini della redazione del Prs e dà atto, nelle proprie determinazioni, di pareri espressi dai singoli enti.

3. Per gli scopi di cui ai commi uno e due, la provincia:

a) raccoglie ogni anno le richieste e le proposte dei comuni, delle comunità montane e degli altri enti locali, le confronta e le coordina con gli obiettivi desumibili dalla propria relazione previsionale e programmatica e dagli altri suoi atti di programmazione, e definisce una scala di priorità, ai fini dell'aggiornamento annuale del Prs;

b) elabora proposte di adeguamento o di revisione relative al quadro strutturale e alle determinazioni programmatiche, in occasione della loro ridefinizione.

4. Le province inviano alla giunta regionale le proprie determinazioni entro il 31 luglio di ogni anno. Nel quadro delle competenze loro attribuite, le province possono definire, fra l'altro, le fasi e i termini del procedimento programmatico, tenuto conto delle funzioni spettanti ai comuni in materia.

5. La definizione da parte della giunta regionale dello schema di Prs e dei programmi-obiettivo è comunque preceduta da un contraddittorio di verifica con le province e con i comuni capoluogo.

6. La mancata partecipazione dei singoli enti locali alle varie fasi del procedimento programmatico non impedisce la definizione, a livello regionale, del Prs e dei programmi-obiettivo.

Art. 6.

La pianificazione territoriale

1. La regione elabora gli atti di pianificazione territoriale di propria competenza in attuazione del Prs e in conformità alle disposizioni legislative nazionali e regionali.

2. Quando un atto di programmazione regionale, attuativo del Prs, comporti la modifica e l'integrazione di disposizioni contenute in atti regionali di pianificazione territoriale, esso deve essere presentato, per l'approvazione da parte dell'organo competente, contestualmente alla proposta di modifica o di integrazione dell'atto di pianificazione, e può essere approvato solo dopo che tale proposta sia stata adottata. L'efficacia degli atti di programmazione è subordinata al perfezionamento della corrispondente modifica o integrazione dell'atto di pianificazione territoriale.

3. Le disposizioni di cui al comma due si applicano anche quando un atto di programmazione regionale, attuativo al Prs, comporti la modifica o l'integrazione di atti con i quali la regione disciplina i criteri e le metodologie di valutazione di impatto ambientale degli strumenti urbanistici, dei piani territoriali e degli altri piani e progetti che modificano l'uso del territorio.

4. Gli atti regionali di pianificazione territoriale prevalgono comunque, relativamente alla disciplina sull'uso del territorio, sugli altri atti del procedimento di programmazione.

5. Il consiglio regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla revisione della propria legislazione di pianificazione territoriale secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e quelli di cui al presente articolo.

6. La legge regionale individua espressamente gli atti regionali che hanno efficacia ai fini della pianificazione territoriale.

Essa, inoltre:

a) definisce i criteri e le procedure per la formazione e l'attuazione degli atti e degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti locali;

b) regola, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica di compatibilità degli atti di pianificazione territoriale degli enti locali con gli atti di programmazione regionale previsti dalla presente legge;

c) detta criteri e procedure:

- 1) sul concorso degli enti locali alla formazione dei piani territoriali di coordinamento delle province;
- 2) sull'approvazione dei suddetti piani territoriali di coordinamento adottati dalle province;
- 3) sull'accertamento della conformità di detti piani agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale;
- 4) sui compiti delle province nel procedimento di perfezionamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale degli enti locali.

Art. 7.

I piani di indirizzo

1. Il consiglio regionale, anche a seguito dei programmi-obiettivo in cui si articola il Prs, definisce piani di indirizzo, di seguito chiamati Pdi, aventi natura regolamentare, con i quali, in riferimento ai fenomeni considerati, vengono definiti gli indicatori e i parametri di misurazione che la Regione assume nella propria attività, per garantire omogeneità di flussi informativi nei rapporti con gli enti locali e per promuovere il coordinamento dei procedimenti di programmazione entro il sistema delle autonomie locali e regionali.

2. Quando la legge regionale faccia espresso rinvio al Pdi, esso definisce, con norme di natura regolamentare, le modalità tecniche, procedurali e operative per l'attuazione degli interventi previsti dal Prs e dai programmi-obiettivo.

3. Il Pdi può inoltre definire, a integrazione dei criteri e delle strategie del Prs, di cui all'art. 4, comma tre, lettera c), gli specifici obiettivi operativi al cui perseguimento sono rivolti gli interventi disciplinati dalle singole leggi di settore.

TITOLO III

LE PROCEDURE E GLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 8.

La tipizzazione delle procedure

1. La Regione persegue gli obiettivi di programma, definiti con gli atti di cui al titolo secondo, che comportino impiego di risorse finanziarie, mediante le procedure di cui agli artt. 9, 10 e 13, oppure attraverso gli accordi di programma, disciplinati con apposita legge regionale in conformità all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nei casi in cui la legge consenta il ricorso a due o più procedure, il Prs o le sue articolazioni, individuano quella da applicare per ogni singola azione.

2. Le leggi regionali in vigore che prevedano, per il perseguimento degli obiettivi di programma, procedure di spesa difformi da quelle disciplinate nel presente titolo, vengono adeguate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero sono confermate entro lo stesso termine, in ragione dell'atipicità del settore e dei soggetti pubblici o privati interessati. L'adeguamento o la conferma sono disposte a seguito di risoluzione approvata dal consiglio regionale, su proposta della giunta.

3. Nella revisione delle procedure di spesa la Regione persegue criteri di flessibilità, di massima razionalizzazione dei procedimenti, di riduzione delle contribuzioni fisse e ricorrenti; per ogni singolo comparto, l'intervento finanziario della Regione è limitato ai soli casi di rilevante interesse regionale, con determinazione della quota massima percentuale di contribuzione a carico della Regione; sono stabiliti obblighi di rendicontazione dei finanziamenti a qualunque titolo erogati.

Art. 9.

La procedura diretta

1. Nei casi in cui la legge regionale, il Prs o un accordo di programma prevedevano che il perseguimento di obiettivi programmati avvenga mediante progetti operativi di iniziativa regionale, la Regione procede all'approvazione, con delibera consiliare, di propri piani-programma.

2. Per la definizione del piano-programma, e in relazione alle sue specifiche finalità, la giunta regionale attiva le opportune consultazioni e assume le eventuali intese o convenzioni con soggetti pubblici e privati, o con le loro organizzazioni rappresentative, anche ricorrendo alle conferenze di programmazione, di cui all'art. 16.

3. Il piano-programma contiene le determinazioni tecnico-progettuali, le valutazioni di fattibilità e, ove occorra, quelle di impatto ambientale; definisce i tempi di realizzazione degli interventi e le strategie di finanziamento; destina le risorse occorrenti e regola i rapporti con i soggetti interessati.

Art. 10.

La procedura allargata

1. Nei casi in cui la legge regionale o il Prs prevedevano che il perseguimento degli obiettivi programmati avvenga mediante la realizzazione di progetti di iniziativa di enti locali o di operatori pubblici o privati, la regione opera mediante i programmi regionali di intervento finanziario, di cui all'art. 12.

2. I programmi suddetti possono finanziare:

a) progetti di rilevante interesse provinciale, assunti dalla provincia con il suo concorso finanziario o operativo:

1) risultanti dalla collaborazione con i comuni e con gli altri enti locali, nei casi e nei settori di cui all'art. 14, comma due, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

2) definiti in collaborazione con operatori pubblici o privati, nell'ambito delle sue competenze;

b) progetti contrattati tra comuni ovvero tra questi ed operatori privati, di cui all'art. 11.

3. La legge regionale stabilisce che l'istruttoria tecnica dei progetti di cui al comma due avvenga di norma in contraddittorio con i soggetti presentatori, e ne precisa le forme e le modalità, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 11.

I progetti contrattati

1. I progetti contrattati, finanziabili con le procedure di cui all'art. 10, sono quelli sottoscritti tra più comuni ed operatori privati, per la cui realizzazione sia previsto il concorso finanziario e operativo di tutti i soggetti partecipanti.

2. I soggetti partecipanti concordano i reciproci impegni, le garanzie e le sanzioni per le eventuali inadempienze, nonché le modalità per l'utilizzazione dei finanziamenti richiesti; individuano inoltre tra di loro il soggetto presentatore, che è responsabile del progetto nei confronti della Regione, anche agli effetti delle sanzioni di carattere pecuniario, salvo rivalsa secondo i patti sugli altri soggetti.

3. Per agevolare la definizione dei rapporti giuridici tra i titolari dei progetti contrattati, il consiglio regionale predispone appositi schemi di convenzione.

4. Sono parificati ai progetti contrattati i progetti adottati dalle comunità montane, dai consorzi e dalle unioni di comuni.

Art. 12.

Il programma regionale di intervento finanziario

1. I programmi regionali di intervento finanziario, di seguito chiamati Prif, sono disciplinati con legge regionale. Essi sono approvati con deliberazione del consiglio regionale. Ad essi si applica l'art. 106 del regolamento interno del consiglio.

2. Il Prif dispone per un triennio, è aggiornato annualmente in funzione della scorrevolezza del bilancio pluriennale e assume come riferimento finanziario le disponibilità da esso recate.

3. Il Prif contiene l'individuazione degli specifici obiettivi operativi al cui perseguimento dovranno rivolgersi i progetti di cui all'art. 10, comma due, nonché la determinazione dei criteri per la loro valutazione e selezione.

4. Il Prif, secondo le prescrizioni della legge regionale che lo disciplina, dispone in ordine all'approvazione e al finanziamento dei progetti di cui all'art. 10, previa valutazione di conformità agli specifici obiettivi operativi e ai criteri definiti nel Prif di cui costituiscono, attuazione, dando in ogni caso la precedenza ai progetti che siano immediatamente realizzabili, in quanto definiti compiutamente sul piano tecnico e corredati di tutte le autorizzazioni prescritte. La legge regionale prevede ordinariamente il ricorso a nuclei di valutazione tecnica.

5. Gli obiettivi operativi e i criteri, di cui ai commi tre e quattro, possono essere diversificati per ambiti territoriale e per tipologia di intervento.

6. Il Prif è corredato dal consuntivo della spesa riferito al penultimo esercizio finanziario rispetto a quello di applicazione, nonché da una relazione sulle attività realizzate e sullo stato di attuazione degli interventi del precedente Prif.

7. Le province concorrono all'elaborazione e all'attuazione del Prif, con le modalità e secondo le procedure definite dalla legge regionale:

- a) presentando i progetti di cui all'art. 10, comma due, lettera a), definiti anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- b) inoltrando alla giunta regionale i progetti contrattati di cui all'art. 10, comma due, lettera b), muniti di un proprio parere riferito agli obiettivi operativi e ai criteri di selezione definiti nel Prif precedente;
- c) provvedendo alla realizzazione dei progetti di cui all'art. 10, comma due, lettera a), approvati dal Prif;
- d) esercitando di norma la vigilanza sulla realizzazione dei progetti finanziati.

8. È riservata alla legge regionale al determinazione:

- a) delle tipologie di agevolazione finanziaria concedibili, anche in relazione alle diverse caratteristiche di intervento;
- b) della disciplina generale del procedimento per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, nonché dei requisiti essenziali per accedere al finanziamento;
- c) degli elementi di valutazione delle domande di accesso alle agevolazioni finanziarie, in termini di congruenza rispetto agli obiettivi, di fattibilità, di rendimento economico e sociale;
- d) delle modalità di vigilanza sull'attuazione degli interventi, nonché degli obblighi da imporre ai soggetti destinatari dei finanziamenti;
- e) delle forme e dei modi della partecipazione degli enti locali alla formazione del Prif, ai sensi dell'art. 3, comma sei, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 13.

La procedura di riparto

1. Nei casi in cui il perseguimento degli obiettivi di programma richieda che le risorse finanziarie siano erogate prevalentemente secondo parametri oggettivi e comunque non sulla base di specifici progetti, la legge regionale o il Prs dispongono l'adozione della procedura di riparto.

2. La procedura di riparto consiste nell'adozione, secondo scadenze predeterminate dalla legge o subordinatamente dal Prs, di provvedimenti deliberativi di spesa o di riparto. Essi contengono l'elenco delle richieste accolte totalmente o parzialmente, nonché di quelle non soddisfatte, con le relative motivazioni, desunte dai criteri, dagli indicatori o dai parametri di riparto delle risorse, quali risultano predeterminati ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. I criteri, gli indicatori e i parametri di cui al comma due, sono determinati in modo da adeguare l'azione della regione alle differenti situazioni locali ed al fine di incentivare la funzionalità e l'efficienza dell'azione pubblica.

Art. 14.

Gli atti di programmazione degli enti locali

1. La legge regionale individua, ai sensi dell'art. 3, comma sette, della legge 8 giugno 1990, n. 142, gli atti e gli strumenti di programmazione socio-economica degli enti locali, rilevanti ai fini dell'attuazione degli atti di programmazione regionale.

2. Di tali atti e strumenti la legge regionale stabilisce:

- a) la denominazione, i contenuti essenziali e l'arco di validità temporale;
- b) i criteri e le procedure di formazione e di attuazione;
- c) le norme generali sui procedimenti e sui modi di verifica della loro compatibilità con gli atti di programmazione regionale.

3. Al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali secondo il disposto dell'art. 3, comma tre, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il consiglio regionale individua gli atti e gli strumenti degli enti locali, di cui al comma uno, avvalendosi del comitato di intesa, di cui all'art. 17, e assume le determinazioni di cui al comma due con riguardo ai principi:

- a) della tipizzazione delle procedure di spesa;
- b) della predeterminazione dei criteri e delle modalità operative;
- c) della disciplina dei procedimenti decisionali, in funzione della coerenza e dell'interconnessione territoriale degli interventi.

4. Il consiglio regionale, sentito il comitato d'intesa di cui all'art. 17, approva uno schema tipo, e i relativi criteri di compilazione, delle relazioni previsionali e programmatiche di competenza dei comuni e delle province e degli altri enti locali, ai sensi dell'art. 1-quater del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art. 15.

Il piano di sviluppo delle comunità montane

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico della comunità montana, di cui all'art. 29, comma cinque, della legge 8 giugno 1990, n. 142:

- a) definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi programmatici fondamentali dell'ente;
- b) individua gli strumenti e precisa le opere e gli interventi idonei a perseguire tali indirizzi e obiettivi.

2. Il piano di sviluppo socio-economico ha validità triennale, ed è aggiornato annualmente in funzione della scorrevolezza degli atti di bilancio, relativamente ai contenuti di cui al comma uno, lettera b).

3. Ai fini della definizione dei contenuti del piano di sviluppo di cui al comma uno, lettera a), il presidente della comunità montana indice triennialmente una conferenza di programmazione alla quale prendono parte i consiglieri comunali dei comuni associati, nonché i rappresentanti delle categorie economiche e delle formazioni sociali, culturali ed ambientaliste che operano nella zona montana. Ad essa partecipano anche i consiglieri regionali e i consiglieri delle province interessate; sono altresì invitati i rappresentanti della giunta regionale e delle giunta provinciali territorialmente competenti.

4. Ai fini degli aggiornamenti annuali del piano di sviluppo, di cui al comma due, il presidente indice una conferenza di verifica alla quale partecipano i consiglieri della comunità montana e i consiglieri dei comuni associati.

5. Il piano pluriennale e i suoi aggiornamenti annuali sono adottati dall'assemblea della comunità montana contestualmente agli atti di bilancio e vengono trasmessi all'amministrazione provinciale territorialmente competente nei termini previsti per l'invio agli organi di controllo.

6. Il consiglio provinciale, entro quaranta giorni dalla data di ricevimento degli atti, procede all'approvazione del piano pluriennale o del suo aggiornamento annuale, ovvero:

- a) formula osservazioni di merito, su cui la comunità montana è tenuta a pronunciarsi in via definitiva entro trenta giorni;
- b) rileva elementi di contrasto con gli atti di programmazione della provincia o con il Prs, fissando il termine entro il quale la comunità montana deve adeguare il proprio atto. In tal caso quest'ultima procede, entro il medesimo termine, anche all'eventuale variazione dei propri atti di bilancio.

7. La provincia assume gli obiettivi e gli interventi indicati dai piani pluriennali delle comunità montane, approvati ai sensi del comma sei, nella definizione dei propri strumenti programmatici, ivi compresi quelli di intervento finanziario, e nelle proposte relative agli atti di programmazione regionale.

TITOLO IV

GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 16.

Le conferenze di programmazione

1. Il consiglio regionale e le province, separatamente o in accordo tra loro, ovvero d'intesa con i comuni, promuove conferenze di programmazione ai cui partecipano gli enti locali, anche per verificare la possibilità di pervenire ad accordi di programma. In quelle sedi i soggetti pubblici e le formazioni sociali concorrono all'analisi di situazioni locali o settoriali, confrontano i propri programmi con gli atti di programmazione regionali e provinciali, partecipano alla elaborazione di ipotesi programmatiche e alla verifica dello stato di attuazione degli interventi.

2. Il consiglio regionale e le province definiscono preventivamente, per le conferenze di loro iniziativa, le forme e le modalità della loro attuazione, nonché lo specifico apporto richiesto ai partecipanti. Di norma la conferenza di programmazione è convocata sulla base di un rapporto tecnico preliminare, elaborato da un idoneo organismo scientifico a cura dei soggetti promotori, e preceduta da pre-conferenze tematiche per la definizione di protocolli d'intesa fra i soggetti partecipanti e di schemi operativi, che delineano obiettivi, tempi, responsabilità e criteri di verifica degli interventi proposti. I documenti delle pre-conferenze sono assunti dalla conferenza e organizzati in una piattaforma, ai fini di un possibile accordo di programma, che inquadri gli interventi proposti negli strumenti della programmazione regionale, in termini di articolazioni dei progetti-obiettivo, e li raccordi agli atti della programmazione provinciale e locale. La conferenza di programmazione indica i tempi e i modi per la verifica dell'attuazione degli interventi e per il loro eventuale aggiornamento.

3. Gli enti locali, le amministrazioni statali e le formazioni sociali hanno facoltà di proporre al consiglio e alla giunta regionale conferenze di programmazione su questioni di interesse regionale.

4. Le intese, eventualmente concordate dai soggetti promotori a conclusione delle conferenze di programmazione, vengono a richiesta inserite, con gli effetti conseguenti, negli archivi dei programmi, di cui all'art. 18.

5. Ai fini della elaborazione del Prs, ogni tre anni viene promossa dalla giunta regionale un'apposita conferenza di programmazione. In tale sede la giunta illustra le proprie ipotesi programmatiche e le confronta con quelle delle formazioni sociali e degli operatori pubblici e privati.

6. Ai fini dell'attuazione del Prs e della sua implementazione, la giunta regionale si avvale di un'apposita conferenza permanente di programmazione a cui partecipano le rappresentanze delle categorie economiche e sociali.

Art. 17.

Il comitato d'intesa

1. Al fine di potenziare il concorso degli enti locali all'attività di programmazione, è istituito il comitato d'intesa tra gli organi della regione e quelli delle associazioni regionali degli enti locali.

2. La composizione e le modalità di funzionamento del comitato sono concordate tra la regione e gli organismi regionali dell'Anci, dell'Upi e dell'Uncem.

3. Il comitato d'intesa si esprime sugli indirizzi generali della programmazione, sulla congruità delle relative scelte istituzionali, sulla idoneità delle strumentazioni, sullo stato dei rapporti tra la regione e gli enti locali e su quelli tra le istituzioni decentrate e gli organi dello stato centrale; promuove l'acquisizione e il coordinamento delle conoscenze anche ai fini della verifica dei risultati; persegue il coordinamento della spesa e l'integrazione funzionale delle strutture operative e verifica l'intesa in merito alle determinazioni di cui all'art. 2, comma tre.

TITOLO V

GLI STRUMENTI DI CONOSCENZA E DI COORDINAMENTO

Art. 18.

Gli archivi dei progetti e dei programmi

1. Al fine di costituire una base informativa per l'attività di programmazione delle province, e quindi, per loro tramite, della regione, presso ogni provincia viene istituito l'archivio provinciale dei progetti degli enti locali, secondo la disciplina stabilita con deliberazione della giunta regionale, sentito il comitato di cui all'art. 17.

2. Le province, sentiti i comuni e sulla base dei criteri stabiliti dalla deliberazione di cui al comma uno, determinano i tipi e i requisiti degli atti da inserire nell'archivio provinciale, nonché le modalità per la periodica revisione di questo.

3. Presso il dipartimento programmazione della giunta regionale viene istituito l'archivio centrale dei programmi, che raccoglie:

a) gli atti programmatici definiti dalla regione e dai suoi enti funzionali e strumentali;

b) i programmi delle province e gli altri piani e programmi la cui approvazione è demandata alle province.

4. La giunta regionale, con proprio atto deliberativo, definisce i criteri di organizzazione e di periodica revisione dell'archivio centrale, nonché i requisiti degli atti da inserire.

5. La regione e le province, ogni qualvolta assumano provvedimenti in contrasto con i contenuti degli atti inseriti negli archivi rispettivamente centrale e provinciale, hanno l'obbligo di darne atto, esplicitando contestualmente le relative motivazioni.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 9 giugno 1992

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 28 aprile 1992 ed è dichiarata esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi del primo comma dell'art. 127 della Costituzione.

92R0681

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1992, n. 27.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 1985, n. 61 in materia di distributori di carburanti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 36 del 30 giugno 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'art. 1 della L.R. 31 ottobre 1985, n. 61 è così sostituito:

«1. Le attività inerenti all'istallazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti sono oggetto di concessione o di autorizzazione secondo le disposizioni dei titoli primo e secondo.

Qualora non diversamente disposto dai singoli statuti comunali, il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni agli aventi diritto è deliberato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'art. 2 della L.R. 31 ottobre 1985, n. 61 è così sostituito:

«1. Sono soggetti a concessione l'apertura di impianti stradali di distribuzione di carburanti, i trasferimenti in altro comune della regione, e le concentrazioni degli stessi».

2. Il nono comma dell'art. 2 della L.R. 31 ottobre 1985, n. 61 è così sostituito:

«9. Il trasferimento della titolarità della concessione e l'intestazione della medesima al nuovo concessionario sono disposti previo accertamento dell'avvenuta cessione della proprietà dell'impianto e del possesso dei requisiti soggettivi prescritti dal D.P.R. n. 1269 per il rilascio di nuove concessioni.

Salvo il disposto di cui all'art. 2, punto 2 del D.P.C.M. 11 settembre 1989, la domanda è presentata al Comune nel cui territorio è situato l'impianto oggetto del trasferimento. Il relativo provvedimento è rilasciato nel rispetto delle modalità e delle condizioni prescritte dall'art. 4 del D.P.R. 27 ottobre 1972 n. 1269».

Art. 3.

L'art. 4 della L.R. 31 ottobre 1985, n. 61, è così sostituito:

«Art. 4.

1. Il trasferimento degli impianti da un comune ad un altro della regione è soggetto a rilascio di concessione del Comune di destinazione, previo nulla-osta da parte del Comune di provenienza.

2. Tanto il Comune di destinazione che il Comune di provenienza adottano i provvedimenti di competenza nel rispetto delle prescrizioni del Piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui al titolo terzo della presente legge.

Il rilascio della concessione è subordinato altresì alla previa acquisizione dei pareri di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.

3. Il Comune di destinazione dell'impianto provvede alla richiesta del nulla-osta del comune di provenienza nonché dei pareri di cui al comma precedente.

4. Gli effetti della concessione sono subordinati alla chiusura dell'impianto che viene trasferito».

Art. 4.

1. Il primo comma dell'art. 5 della L.R. 31 ottobre 1985, n. 61 è così sostituito:

«1. Costituiscono modificazioni degli impianti gli interventi concernenti:

a) l'installazione di dispositivi self-service per l'erogazione di carburante a mezzo di meccanismi accettatori di carta moneta e/o carta di credito»;

b) l'aggiunta o la sostituzione di un prodotto con altro non precedentemente esitato, salvo che trattasi di benzina senza piombo;

c) il numero dei box, degli erogatori nonché le caratteristiche di alimentazione degli impianti di distribuzione di metano».

2. Dopo il secondo comma dell'art. 5 della L.R. 31 ottobre 1985, n. 61 è aggiunto il seguente terzo comma:

«3. Le modificazioni concernenti il numero delle colonnine, qualora riguardino l'erogazione di prodotti già esitati dall'impianto, devono ritenersi assentite qualora non venga emesso un provvedimento motivato di diniego entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

In ogni caso il Comune verifica la compatibilità delle modificazioni di cui al presente comma con le prescrizioni localizzate di cui al piano regionale».

Art. 5.

1. Il primo comma dell'art. 7 della L.R. 31 ottobre 1985, n. 61 è così sostituito:

«1. Sono soggetti ad autorizzazione comunale:

a) i trasferimenti degli impianti stradali di distribuzione di carburanti nell'ambito dello stesso Comune;

b) l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, salvo quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di pubbliche amministrazioni di cui al primo comma dell'art. 3 del D.P.C.M. 11 settembre 1989;

c) l'installazione e l'esercizio degli impianti aereo e per natanti, esclusi quelli per uso privato di cui al primo comma dell'art. 3 del D.P.C.M. 11 settembre 1989;

d) la sospensione dell'attività degli impianti stradali dipendente da:

cause riguardanti la gestione (grave impedimento del gestore, scioglimento del rapporto di gestione); lo stato della viabilità o del traffico; l'andamento dei flussi turistici;

l'espletamento delle pratiche di trasferimento o di concentrazione.

2. Il secondo comma dell'art. 7 della L.R. 31 ottobre 1985 n. 61 è così sostituito:

«2. Non sono soggette ad autorizzazione le modificazioni concernenti:

a) sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a doppia erogazione, per prodotti già autorizzati;

b) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già installate per la erogazione di benzina normale e/o super;

c) cambio di destinazione del serbatoio e delle colonnine;

d) aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

e) sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;

f) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

g) installazione di attrezzature ed accessori dell'impianto di distribuzione di carburanti, quali servizi igienici, chioschi e pensiline, isole di distribuzione, serbatoi per l'olio esausto e gasolio per riscaldamento;

h) detenzione di olii lubrificanti confezionati nei prescritti fusti o recipienti;

i) l'estensione ad altri prodotti del sistema di erogazione con apparecchiatura self-service pre-pagamento, in impianti già dotati di tali apparecchiature.

Le modificazioni di cui al presente comma devono essere comunicate al comune, al Comando Provinciale dei VV.FF. e all'UTIC competente per territorio nonché all'Ente proprietario della strada almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, indicando la data di inizio degli stessi, gli estremi della concessione edilizia, ove necessario, e allegando il progetto e la descrizione dell'intervento. Gli Enti e gli uffici interessati possono avanzare motivata richiesta al Comune perché sospenda o impedisca l'esecuzione degli interventi.

Per le modificazioni di cui alle lettere a), c), d), g) deve inoltre richiedersi al Comando Provinciale VV.FF. il preventivo parere ed il sopralluogo finale ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Art. 6.

1. Il primo comma dell'art. 8 della L.R. 31 ottobre 1985, n. 61 è così sostituito:

«1. La domanda per l'autorizzazione all'apertura degli impianti di distribuzione di carburanti per uso privato di cui al primo comma, lett. b), dell'art. 7 è presentata al Comune nel cui territorio dovrà essere localizzato l'impianto e deve essere corredata di idonea documentazione da cui risulti la necessità del rifornimento diretto degli automezzi, l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto, delle apparecchiature e dei serbatoi, nonché i prodotti da detenere».

2. Il secondo comma dell'art. 8 della L.R. 31 ottobre 1985 n. 61 è così sostituito:

«L'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'U.T.I.F., e purché risultino accertate le effettive necessità del soggetto richiedente, tenuto conto della consistenza e della natura del parco automezzi nonché del tipo di attività. Non può essere consentita l'installazione di impianti sia dotati di serbatoi con capacità complessiva inferiore a 10 metri cubi».

Art. 7.

1. L'articolo 9 della L.R. 31 ottobre 1985, n. 65 è così sostituito:

«1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 7, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 5, sia per quanto riguarda i procedimenti da osservarsi che per quanto attiene ai requisiti ed alle condizioni ivi previste.

2. L'autorizzazione ha durata decennale e può essere rinnovata previa domanda da presentarsi sei mesi prima della scadenza. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere esplicita menzione del vincolo di esclusiva destinazione dell'impianto al rifornimento di natanti o mezzi aerei».

Art. 8.

1. L'art. 11 della L.R. 31 ottobre 1985 n. 61 è così sostituito:

«1. Le modificazioni degli impianti ad uso privato sono soggette alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 7, in quanto applicabili.

È soggetta ad autorizzazione l'aggiunta o la sostituzione di un prodotto con un altro non precedentemente autorizzato».

Art. 9.

1. L'art. 12 della L.R. 31 ottobre 1989, n. 61, è così sostituito:

«1. L'autorizzazione a sospendere l'attivazione degli impianti nei casi previsti dal primo alinea, lett. d), primo comma dell'art. 7, è rilasciata per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Nei casi di cui al secondo alinea, lettera d), primo comma dell'art. 7, la sospensione è accordata per un periodo non superiore ad un anno a condizione che sia stata previamente presentata al Comune la domanda di trasferimento, di potenziamento o di concentrazione, completa dell'indicazione della nuova localizzazione e/o degli estremi identificativi degli impianti interessati dalla concentrazione.

La sospensione è rinnovabile a condizione che entro il termine di scadenza sia stato rilasciato il nulla-osta comunale o sia stata presentata la relativa dichiarazione di rinuncia nei casi richiesti.

3. Nel caso di sospensione dell'attività in assenza della relativa autorizzazione oppure oltre il termine stabilito dalla stessa, dovrà essere dichiarata la decadenza del concessionario dall'esercizio dell'impianto».

Art. 10.

1. Il quarto comma dell'articolo 13 della L.R. 31 ottobre 1985, n. 61 è così sostituito:

«4. I Comuni si dotano di un Programma di attuazione del Piano regionale di razionalizzazione della rete degli impianti stradali di distribuzione di carburanti per uso di autotrasporto sentito il parere delle organizzazioni di categoria dei gestori e dei concessionari».

2. Dopo il quarto comma dell'articolo 13 della L.R. 31 ottobre 1985 n. 61, è aggiunto il seguente comma 4-bis:

«4-bis. Il Programma comunale dispone nei limiti definiti dal Piano regionale ed è adottato dal Comune previo parere di conformità della Giunta regionale, da emanarsi entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del Programma.

Qualora la Giunta regionale non emani il parere di competenza, trascorso il termine di cui sopra esso è da intendersi come positivamente espresso».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 13 della L.R. 31 ottobre 1985 n. 61 è aggiunto il seguente art. 13-bis:

Art. 13-bis.

1. Presso la Giunta Regionale è istituita una Commissione Consultiva così composta:

il componente della Giunta Regionale incaricato per le attività inerenti il commercio, che la presiede;

2 rappresentanti dei concessionari su designazione dell'Ente Nazionale idrocarburi e dell'Unione Petroliera;

3 rappresentanti dei gestori designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale;

1 rappresentante di concessionari indipendenti su designazione della organizzazione per i rappresentanti a livello regionale;

1 rappresentante dei concessionari degli impianti di distribuzione di G.P.L. per uso di autotrazione designato dalla DI.STRA.GAS, ed un rappresentante designato dalla SNAM, per gli impianti di erogazione di metano. Questi partecipano alle sedute della Commissione consultiva, in cui vengono trattate questioni inerenti la rete di distribuzione di G.P.L. o di metano per autotrazione;

1 rappresentante degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione competenti, designato dal Ministero delle Finanze;

1 rappresentante dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco della Regione, designato dall'Ispettorato Regionale dei VV.FF.;

1 rappresentante designato dall'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

Alla seduta della Commissione sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti di singoli comuni in occasione della discussione di questioni relative alla rete distributiva inerente il territorio di competenza.

2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale e resta in funzione fino alla scadenza del «Piano regionale di razionalizzazione della rete degli impianti stradali di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione». Con la stessa procedura sono nominati anche i membri supplenti.

3. La convocazione e l'ordine del giorno della Commissione sono inviati almeno otto giorni prima della riunione.

4. La Commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

5. Il parere della Commissione è espresso con il voto della maggioranza dei presenti. Le astensioni sono computate come voti negativi.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. La Giunta Regionale può adottare comunque le proprie determinazioni qualora la Commissione consultiva non abbia espresso il parere di competenza sulle questioni poste all'ordine del giorno.

7. I compiti di Segreteria della Commissione sono svolti da un funzionario regionale nominato dal Presidente della Giunta Regionale.

8. Per quanto non è espressamente disposto con la presente legge, la Commissione può adottare apposito regolamento interno, da approvarsi con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 13-bis della L.R. 31 ottobre 1985, n. 61 è aggiunto il seguente:

Art. 13-ter.

1. La Commissione consultiva:

esamina i programmi comunali di ristrutturazione della rete di impianti di distribuzione di carburanti ai fini del parere sugli impianti stessi della Giunta Regionale;

valuta il grado di attuazione del Piano regionale di razionalizzazione della rete degli impianti stradali di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione;

esamina le questioni attinenti l'attuazione del Piano regionale sottoposte al suo esame dalla Giunta Regionale;

propone alla Giunta Regionale le iniziative da adottarsi ai fini della ristrutturazione della rete degli impianti.

Art. 13.

1. Dopo l'art. 13-ter è aggiunto il seguente art. 13-quater:

Art. 13-quater

1. Ai componenti della Commissione di cui all'art. 13-bis sono attribuiti l'indennità nonché il trattamento economico di missione ed il rimborso spese disciplinati dalle relative norme della L.R. 1° settembre 1988, n. 70. A tal fine la Commissione è equiparata a quella prevista dall'art. 1, lett. c), della L.R. 70/88.

2. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati sul cap. 00720 del bilancio 1991.

3. Agli oneri per gli anni successivi sarà fatto fronte con le successive leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 20 giugno 1992

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 12 maggio 1992 ed è stata dichiarata esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi del primo comma dell'art. 127 della Costituzione.

92R0682

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1992, n. 10.

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario 1990.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 26 del 24 giugno 1992)

(Omissis).

92R0691

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1992, n. 11.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 e annesso bilancio pluriennale 1992-1994.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 26 del 24 giugno 1992)

(Omissis).

92R0692

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1992, n. 12.

Art. 53, quinto comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23. Reiscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 di somme stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1991.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 3 al Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 26 del 24 giugno 1992)

(Omissis).

92R0693

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 10 giugno 1992, n. 16.

Interventi per la metanizzazione in provincia di Bolzano e per la realizzazione e gestione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 23 giugno 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta provinciale, sulla base di apposita convenzione, è autorizzata ad assegnare alla società nazionale approvvigionamento metano S.p.a., di seguito denominata SNAM, un contributo a fondo perduto per la realizzazione del metanodotto principale, secondo il tracciato da definirsi nella convenzione stessa, nonché a corrispondere alla SNAM gli importi erogati per il risarcimento dei danni connessi alla costruzione del metanodotto e le indennità per la costituzione delle servitù necessarie alla realizzazione dei relativi impianti.

Art. 2.

1. Nella convenzione di cui al precedente articolo 1 e sulla base del progetto elaborato dalla SNAM, viene stabilito l'ammontare del contributo e le modalità di erogazione dello stesso.

2. Gli importi dovuti per il risarcimento dei danni e per le indennità di costituzione delle servitù, da stabilirsi in conformità alle vigenti disposizioni di legge provinciali, vengono liquidati con deliberazione della Giunta provinciale, sulla base di idonea documentazione e su conforme parere dell'ufficio estimo della Provincia.

Art. 3.

1. La legge provinciale 21 novembre 1983, n. 46, modificata dall'articolo 17 della legge provinciale 25 febbraio 1986, n. 5, concernente interventi diretti a consentire la realizzazione del metanodotto Bolzano-Merano e del condotto per il trasporto dei fanghi dall'impianto di depurazione di Merano all'impianto di Bolzano, è abrogata.

Art. 4.

1. La Provincia autonoma di Bolzano ravvisa la necessità di realizzare e gestire, in collaborazione con il Comune di Bolzano ed i Comuni vicini, impianti per lo smaltimento dei rifiuti. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre a concludere la partecipazione della Provincia alla società per azioni «ECO CENTER», a prevalente capitale pubblico locale.

2. Lo statuto della società deve prevedere in particolare:

a) tra i fini sociali la gestione e la realizzazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti;

b) un'adeguata rappresentanza della Provincia, rapportata alla quota di capitale sottoscritto, negli organi di amministrazione e di controllo; i rappresentanti della Provincia sono nominati dalla Giunta provinciale.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale azionario della società in misura non superiore al 10%, fino ad una spesa totale massima di L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992.

4. Nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio stabilito dalla legge finanziaria, la Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere e versare ulteriori quote del capitale della società di cui al comma 1 e a disporre la copertura di eventuali perdite di esercizio, mediante reintegro del capitale sociale in ragione delle azioni possedute, in base a regolari deliberazioni assunte dagli organi sociali.

5. Alla copertura dell'onere indicato al comma 3 si provvede mediante riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, tabella B, n. 5, della legge provinciale 16 marzo 1992, n. 7, e dello stanziamento iscritto al capitolo 85050 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992.

Art. 5.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1992 la spesa di lire 20 miliardi.

2. Alla copertura dell'onere indicato al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102120 dello stato di previsione della spesa (partita n. 6 dell'allegato n. 4 al bilancio).

Art. 6.

Variazioni al bilancio 1992

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

capitolo in aumento:

12250 - Spese per la partecipazione della Provincia a società o enti aventi finalità di interesse generale, nonché per il reintegro del capitale sociale ecc. L. 50.000.000;

capitolo nuova istituzione;

83030 - Contributo alla SNAM S.p.a. per la realizzazione del metanodotto principale e rimborso alla stessa delle spese di risarcimento dei danni e la costituzione delle servitù
COD/08.3-2.3/2.1.243.3.10.28/ L. 20.000.000.000;

capitoli in diminuzione:

85050 - Spese dirette della Provincia per la progettazione e la realizzazione di servizi, impianti ed aree per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ecc. L. 50.000.000;

102120 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (spese in conto capitale) L. 20.000.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 10 giugno 1992

DURNWALDER

Visto: Il commissario del Governo per la provincia: URZI.

92R0664

LEGGE PROVINCIALE 10 giugno 1992, n. 17.

Norme per la formazione del personale dei servizi sanitari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 23 giugno 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Requisiti per l'ammissione

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, viene aggiunto il seguente comma:

«Fino all'entrata in vigore della riforma della scuola secondaria superiore sono ammessi alla frequenza delle scuole per infermieri professionali della Provincia di Bolzano anche coloro che sono in possesso del requisito di scolarità decennale previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 795, derivante dal possesso di attestato di qualifica conseguito al termine di corsi biennali di durata almeno pari o superiore a due anni scolastici delle scuole statali, svolti presso i centri di formazione professionale istituiti o autorizzati dalla Provincia, nonché di certificato attestante l'ammissione al terzo anno degli istituti professionali autorizzati dalla Provincia, fermo restando l'obbligo del possesso della licenza di scuola media».

Art. 2.

Commissioni d'esame

1. Dopo l'articolo 5 della legge provinciale n. 28/77, viene inserito il seguente articolo 5-bis:

«Art. 5-bis.

Integrazione delle commissioni d'esame

1. Il presidente, componente o segretario delle commissioni d'esame per il conseguimento del diploma o dell'abilitazione all'esercizio di una professione o arte sanitaria ausiliaria, o di altra qualificazione sanitaria non medica, la cui designazione, secondo la vigente normativa, è attribuita al ministero della Sanità, è designato dall'assessore competente in materia di sanità ed affari sociali.

2. Della commissione per gli esami di ammissione e di passaggio alle scuole o ai corsi per la formazione del personale sanitario paramedico, istituiti in provincia di Bolzano, deve far parte, in ogni caso, almeno un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano, designato dall'assessore competente in materia di sanità ed affari sociali».

Art. 3.

Assegni di studio

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge provinciale n. 28/77, è inserito il seguente comma:

«All'assegno di studio di cui al comma 1 sono ammessi anche coloro che, pur avendo conseguito l'idoneità, non sono stati ammessi a frequentare i corsi di formazione e di specializzazione istituiti in provincia, in quanto con posti a numero chiuso, e purché frequentino corrispondenti scuole o corsi fuori provincia, nei limiti delle carenze per la specifica disciplina, annualmente accertate dall'assessore provinciale competente in materia di sanità».

Art. 4.

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19, è abrogato.

Art. 5:

1. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, è inserito il seguente articolo 6-bis:

«Art. 6-bis.

Residenza

1. I medici che possono godere dei posti aggiuntivi presso le università convenzionate con la Provincia di Bolzano, dell'assegno di studio di cui all'articolo 3 o dei contributi finanziari di cui all'articolo 6, devono essere residenti in provincia di Bolzano da almeno due anni».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di Provincia.

Bolzano, 10 giugno 1992

DURNWALDER

Visto: Il commissario del Governo per la provincia: URZI.

92R0665

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 1992, n. 14.

Interventi a favore dell'agricoltura di montagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino Alto Adige n. 16 del 14 aprile 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di contribuire alla salvaguardia del patrimonio umano, culturale, produttivo ed ambientale del territorio provinciale, la presente legge disciplina e coordina specifici interventi a favore delle zone in cui l'attività agro-silvo-pastorale presenta situazioni di particolare svantaggio ed altri interventi a favore dell'agricoltura di montagna.

Art. 2.

Programmazione degli interventi

1. Gli indirizzi per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge sono definiti dal programma di sviluppo provinciale.

2. Per il settore agricolo la Giunta provinciale, tramite il piano di sviluppo del settore agricolo di cui all'art. 4 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 concernente «Interventi organici in materia di agricoltura», provvede all'individuazione delle azioni che consentono il progressivo raggiungimento degli obiettivi perseguiti con la presente legge, tenuto conto delle proposte della commissione provinciale per lo sviluppo della montagna di cui all'art. 4.

Art. 3.

Attuazione degli interventi

1. La Giunta provinciale, in relazione interventi previsti dal titolo II e dagli articoli 24 e 25, stabilisce i termini per la presentazione delle domande, i criteri di ammissibilità, le priorità od esclusioni dal finanziamento per categoria di iniziative o di beneficiari tenuto conto delle disponibilità finanziarie, nonché l'entità dell'intervento.

2. Per la concessione, la liquidazione e l'erogazione delle agevolazioni previste dal titolo II e dagli articoli 24 e 25 si osservano le disposizioni, in quanto applicabili, di cui agli art. 7, 10, 12, 13, 14, 15, e 16 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17.

Art. 4.

Commissione provinciale per lo sviluppo della montagna

1. È istituita la commissione provinciale per lo sviluppo della montagna; ad essa spettano le seguenti funzioni:

- a) formulare proposte e fornire pareri per l'applicazione della presente legge e l'adeguamento della legislazione provinciale;
- b) verificare lo stato di attuazione della presente legge;
- c) promuovere il coordinamento di ogni altro intervento provinciale riguardante la montagna.

2. La commissione è composta da:

- a) il Presidente della Giunta provinciale, che la presiede;
- b) l'assessore competente in materia di agricoltura, con funzioni di vicepresidente;
- c) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di agricoltura;
- d) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di territorio, tutela dell'ambiente e foreste;
- e) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di programmazione;
- f) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di attività economiche;
- g) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di attività terziarie;
- h) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di istruzione e cultura;
- i) il dirigente del servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola;
- l) il dirigente del servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole;
- m) il dirigente del servizio infrastrutture agricole e riordinamento fondiario;
- n) il presidente dell'Ente per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (ESAT);
- o) un presidente di comprensorio designato dalla conferenza dei presidenti dei comprensori;
- p) un membro designato dalla delegazione provinciale dell'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM);
- q) un membro designato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
- r) tre membri designati uno ciascuno dalle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- s) tre esperti in politica agraria e montana, di cui due designati dalla Giunta provinciale ed uno dalle minoranze presenti in Consiglio provinciale;
- t) un rappresentante designato dalla Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);
- u) un rappresentante designato dall'ordine dei dottori agronomi e forestali.

3. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale e dura in carica per l'intera legislatura.

4. Gli enti ed organismi di cui alle lettere o), p), q), r), t) ed u) del comma 2 devono comunicare le designazioni dei componenti di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

5. La commissione è validamente costituita anche nel caso in cui non siano pervenute le designazioni predette, salvo successiva integrazione.

6. Il presidente della commissione può di volta in volta, invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, funzionari preposti a strutture provinciali non rappresentate nella commissione, tecnici ed esperti in discipline specifiche.

7. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del dipartimento competente in materia di agricoltura.

8. Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. La commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9. Ai componenti, al segretario, nonché ai soggetti di cui al comma 6, della commissione sono corrisposti i compensi previsti dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.

Art. 5.

Sistema informativo agricolo provinciale

1. Nell'ambito del sistema informativo provinciale è attivato, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche, il sistema informativo agricolo provinciale come strumento per l'azione di governo e come supporto al funzionamento dell'attività amministrativa.

2. La Giunta provinciale con propria deliberazione definisce il sistema informativo agricolo provinciale ed i relativi programmi di sviluppo, con particolare riferimento alla costituzione di un catasto delle aziende agricole in cui siano raccolti, anche tramite la prestazione libero professionale di esperti, i dati strutturali delle stesse e quelli relativi alle agevolazioni ad esse concesse, tenuto conto delle esigenze di integrabilità con il sistema informativo provinciale.

TITOLO II

INTERVENTI SPECIFICI A FAVORE DELLE ZONE PARTICOLARMENTE SVANTAGGIATE

Capo I

NORME GENERALI

Art. 6.

Obiettivi

1. Gli interventi provinciali nelle zone che presentano situazioni di particolare svantaggio perseguono i seguenti obiettivi:

a) arrestare il processo di spopolamento derivante dall'abbandono delle attività agro-silvo-pastorali;

b) individuare e porre rimedio alle cause strutturali degli svantaggi di origine naturale e socio-economica, con particolare riferimento all'agricoltura;

c) rendere competitive le condizioni di vita della popolazione residente, con particolare riferimento agli addetti all'agricoltura;

d) salvaguardare e migliorare i livelli occupazionali.

2. Fra gli interventi di cui al comma 1 rientrano quelli previsti:

a) dal titolo II della presente legge, per la difesa del territorio e la tutela del paesaggio, per sostenere l'attività agricola e per sviluppare il turismo rurale;

b) dal titolo III della presente legge per il riordinamento fondiario;

c) dalla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 ed in particolare dal titolo II della legge medesima;

d) dalla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 concernente «Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina», in attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di miglioramento delle strutture agrarie, con particolare riferimento alla concessione di un'indennità compensativa annua intesa ad ovviare agli svantaggi naturali permanenti del territorio;

e) dalle leggi provinciali di settore nonché da ogni altro intervento previsto da disposizioni provinciali, nazionali e comunitarie in materia di agricoltura.

Art. 7.

Individuazione delle zone particolarmente svantaggiate

1. La Giunta provinciale con propria deliberazione provvede:

a) alla determinazione degli indicatori da utilizzare per l'individuazione delle zone particolarmente svantaggiate;

b) alla individuazione nell'ambito del territorio provinciale, sulla base degli indicatori di cui alla lettera a), delle zone particolarmente svantaggiate.

2. La determinazione degli indicatori di cui al comma 1, lettera a), è effettuata con riferimento ai seguenti fattori:

a) difficoltà di ordine naturale per lo svolgimento dell'attività agricola;

b) situazioni di marginalità socio-economica in cui operano gli imprenditori agricoli;

c) tendenze recessive del settore agricolo;

d) aspetti dimensionali e presenza di risorse sottoutilizzate nel settore agricolo;

e) aspetti strutturali del settore agricolo.

3. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata sentito il parere dei comprensori, della delegazione provinciale dell'UNCERM, della sezione provinciale dell'ANCI, dell'ESAT, oltre che della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la Giunta provinciale provvede in ogni caso all'audizione della deliberazione medesima.

4. La Giunta provinciale può provvedere alla revisione degli indicatori e delle zone di cui al comma 1, qualora ragioni sopravvenute lo rendessero opportuno e comunque a periodi temporali non inferiori a tre anni, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

5. La deliberazione di cui al presente articolo è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Capo II

INTERVENTI PER LA DIFESA DEL TERRITORIO E PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO

Art. 8.

Premio per la conservazione delle aree prative

1. Al fine di conservare la pratica dello sfalcio delle superfici agricole e di evitarne l'abbandono, agli operatori agricoli che si impegnano alla coltivazione della superficie prativa per almeno un quinquennio secondo criteri agronomici fissati dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui all'art. 3, comma 1, può essere concesso un premio annuo per ettaro fino ad un importo massimo di L. 500.000.

2. Il premio di cui al comma 1 è cumulabile con l'indennità compensativa di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e all'art. 17 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato da ultimo con l'art. 31 della presente legge.

Art. 9.

Recupero delle superfici foraggere abbandonate

1. Al fine di evitare pregiudizi ambientali ed i rischi di incendi connessi all'esistenza di terre agricole abbandonate, può essere concesso un contributo fino alla misura massima dell'80 per cento della spesa ammessa per il recupero, anche mediante lo sfalcio, di superfici foraggere abbandonate.

2. Si considerano superfici foraggere abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno tre annate agrarie.

3. I comuni interessati sono ad individuare nell'ambito del proprio territorio le superfici foraggere abbandonate mediante apposite delimitazioni cartografiche; tenuto conto delle finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere alla rideterminazione dell'individuazione delle superfici foraggere abbandonate ad intervalli non inferiori a tre anni. L'individuazione e le relative rideterminazioni delle superfici sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale.

4. Sulla base delle richieste dei comuni la Giunta provinciale determina annualmente le somme da assegnare per l'attuazione, secondo le modalità previste dal presente articolo, degli interventi di recupero delle superfici individuate ai sensi del comma 3, nonché per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 8. L'erogazione delle somme assegnate ai comuni è effettuata con le procedure di cui all'art. 11.

5. I comuni, tenuto conto delle assegnazioni provinciali, individuano le superfici da recuperare in via prioritaria ed invitano i relativi proprietari ad effettuare gli interventi di recupero.

6. Ai proprietari che effettuano gli interventi di recupero e che si impegnano a proseguire la coltivazione della superficie prativa almeno un quinquennio secondi i criteri agronomici fissati dalla Giunta provinciale a termini dell'art. 8, comma 1, i comuni concedono il contributo di cui al comma 1. Nel caso in cui il proprietario non ottemperi all'invito ad effettuare gli interventi di recupero ovvero, previo invito a provvedere, non effettui nei cinque anni successivi al recupero la coltivazione delle superfici secondo i criteri fissati dalla Giunta provinciale, i relativi interventi possono essere effettuati direttamente dai comuni, con il recupero a carico del proprietario del 20 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; i comuni non procedono al recupero nei casi in cui le somme dovute dai proprietari non siano superiori all'importo fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio provinciale a termini dell'art. 52 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 concernente «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento».

7. Per la realizzazione diretta degli interventi di recupero i comuni possono avvalersi anche di imprenditori agricoli singoli ed associati ed in subordine di cooperative aventi fra gli scopi sociali quello di effettuare iniziative di recupero ambientale, con preferenza ai soggetti residenti o aventi sede in un comune ricadente in tutto o in parte nelle zone particolarmente svantaggiate di cui alla presente legge.

8. Ai proprietari che hanno provveduto al recupero delle superfici foraggere abbandonate e che proseguono la coltivazione delle superfici, nel rispetto dell'impegno previsto dal comma 6, i comuni possono concedere negli anni successivi il premio di cui all'art. 8. Qualora i proprietari per il recupero delle superfici si avvalgono di imprenditori agricoli mediante la stipulazione di contratti di affitto, il contributo di cui al comma 1 ed il premio di cui all'art. 8 possono essere erogati ai predetti imprenditori agricoli; a tal fine il proprietario rilascia una apposita delega scritta da presentare ai comuni per la liquidazione delle agevolazioni.

9. Ai sensi del secondo comma dell'art. 14 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62 concernente «Disciplina dei comprensori nel quadro degli interventi per lo sviluppo della montagna», il comprensorio può assumere le funzioni dei comuni relative agli adempimenti del presente articolo che i comuni medesimi ritenessero conveniente affidargli. In tal caso le somme per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono assegnate ed erogate ai comprensori con l'osservanza delle procedure previste per i comuni.

10. Nel caso di mancato rispetto dell'impegno a proseguire la coltivazione della superficie prativa per almeno un quinquennio secondo quanto previsto dal comma 6, i comuni procedono alla revoca del contributo concesso ed i beneficiari devono restituire ai comuni medesimi le somme riscosse, maggiorate degli interessi legali.

11. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le superfici per le quali sia stata presentata domanda intesa ad ottenere l'assegnazione dei terreni ai sensi della legge provinciale 27 aprile 1981, n. 8, concernente «Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate».

Art. 10.

Interventi per opere di manutenzione ambientale

1. Per mantenere l'efficienza delle infrastrutture e dei manufatti ad utilizzazione collettiva esistenti nelle zone di cui alla presente legge, i comuni possono concedere ai proprietari degli stessi, alle amministrazioni separate di uso civico (ASUC), nonché ai consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario, ivi compresi quelli irrigui, costituiti o riconosciuti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, concernente «Nuove norme per la bonifica integrale», un contributo fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 la Giunta provinciale predispone un piano annuale degli interventi sulla base delle richieste dei comuni. Le predette richieste devono indicare il programma delle iniziative realizzabili distinguendo quelle riferite a infrastrutture e manufatti di proprietà dei comuni medesimi da quelle di proprietà di altri soggetti. Nel caso di iniziative da realizzarsi nei territori dei parchi naturali provinciali di cui alla legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 concernente «Ordinamento dei parchi naturali», le richieste dei comuni sono accompagnate da un parere del rispettivo comitato di gestione.

3. Nel caso di interventi realizzati dai comuni e dalle ASUC su beni di proprietà degli stessi, le iniziative possono essere effettuate avvalendosi anche di imprenditori agricoli singoli ed associati e di cooperative aventi fra gli scopi sociali quello di effettuare iniziative di recupero ambientale.

4. Sulla base del piano di cui al comma 2 la Giunta provinciale provvede ad assegnare annualmente ai comuni le somme necessarie all'attuazione dei programmi delle iniziative. L'erogazione delle somme assegnate ai comuni è effettuata con le procedure di cui all'art. 11.

Art. 11.

Procedure per l'erogazione delle somme assegnate ai comuni

1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 9 e 10 la Giunta provinciale, con il provvedimento di determinazione delle assegnazioni ai comuni, può disporre l'erogazione di eventuali anticipi fino alla misura massima dell'80 per cento delle assegnazioni medesime.

2. L'erogazione a saldo delle somme assegnate ai comuni è subordinata alla rendicontazione della spesa sostenuta per le iniziative realizzate nell'anno di riferimento ed è effettuata al netto delle somme recuperate a termini dell'art. 9, comma 10. Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore a quella assegnata, si provvede ad una riduzione proporzionale dell'assegnazione. Nel caso in cui le somme già erogate risultino superiore a quelle rendicontate, la differenza è restituita alla Provincia.

3. Nella determinazione delle assegnazioni annuali alla Giunta provinciale può privilegiare i comuni che hanno dimostrato maggior capacità di spesa nel rispetto degli obiettivi previsti dal piano degli interventi.

Art. 12.

Interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale

1. Al fine di salvaguardare il patrimonio edilizio rurale esistente, quale elemento essenziale del paesaggio alpino, nonché per evitare la perdita di un patrimonio storico-culturale e la sottrazione di aree agricole per nuovi insediamenti edilizi, può essere concesso un contributo

in conto capitale per il recupero, in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, del predetto patrimonio per fini agrituristici e di ospitalità rurale perché gli edifici risultino dismessi dalla loro destinazione originaria da almeno un quinquennio.

2. Il contributo è concesso, fino alla misura massima del 60 per cento della spesa ammessa, agli imprenditori agricoli singoli od associati, iscritti all'albo degli imprenditori agricoli di cui alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, e proprietari degli immobili da recuperare.

3. Il contributo di cui al comma 1 può altresì essere concesso per i medesimi fini ai comuni, alle ASUC, ad altri enti pubblici, alle associazioni agrarie comunque denominate purché legalmente costituite, alle consortele, alla Magnifica Comunità di Fiemme, alle Regole di Spinale e Manez, per il recupero, in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazioni urbanistica, delle strutture di malga di cui i soggetti medesimi siano proprietari.

4. Con la deliberazione di cui all'art. 3, comma 1, la Giunta provinciale individua i limiti dimensionali del patrimonio edilizio da recuperare a fini di ospitalità rurale.

Capo III

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA

Art. 13.

Interventi per il sostegno di colture alternative e degli allevamenti minori

1. Al fine di favorire l'adozione di colture alternative erbacee, arbustive ed arboree, ivi comprese le piante officinali, orticole, floricole e di pieno campo, le specie pregiate per la produzione del legno o a rapido accrescimento nonché lo sviluppo degli allevamenti minori, possono essere concessi contributi nella misura massima pari alla spesa ammissibile sostenuta per l'acquisto del materiale vegetale necessario, di soggetti di allevamenti minori e delle relative attrezzature per lo svolgimento dell'attività zootecnica. Tra le colture di cui al presente comma si debbano ricomprendere anche gli arboreti specializzati per la produzione di semi forestali, per la conservazione del patrimonio genetico, per la coltivazione di siepi ed arbusti per rinverdevimenti in zone sfavorevoli.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 le cooperative agricole di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti, i loro consorzi, che risultino iscritti nel registro delle cooperative della provincia di Trento di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite, nonché le associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Art. 14.

Agevolazioni per le prestazioni veterinarie

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 19 concernente «Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari», al fine di conseguire condizioni di assistenza zootecnica in grado di fornire garanzie circa lo stato di salute del patrimonio zootecnico e la qualità dei prodotti, la Provincia è autorizzata ad assumere in tutto o in parte la spesa per l'effettuazione di prestazioni veterinarie a favore delle aziende agricole. A tal fine la Giunta provinciale può stipulare convezioni con le unità sanitarie locali e con i singoli veterinari liberi professionisti.

Art. 15.

Interventi di sostegno all'attività di alpeggio

1. Al fine di mantenere diffusa la pratica dell'alpeggio, gli imprenditori agricoli singoli ed associati, alle associazioni agrarie comunque denominate, alle associazioni agrarie comunque denominate, nonché alle cooperative agricole che gestiscono gli alpeggi e le malghe, può essere concesso un contributo sulle spese del personale impiegato nella conduzione degli alpeggi.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 16.

Adozione di sistemi di informatizzazione

1. Al fine di ovviare agli svantaggi che derivano alle zone di montagna dalla distanza dai centri di produzione e scambio delle informazioni e dei servizi, agli imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti all'albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ammessa per l'adozione di sistemi di informatizzazione.

Capo IV

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO RURALE

Art. 17.

Promozione del turismo rurale

1. Al fine di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e di differenziare l'offerta turistica tradizionale, anche per rispondere all'evoluzione della domanda, la Provincia promuove lo sviluppo del turismo rurale.

2. Per turismo rurale si intende un complesso di iniziative riferite ad una zona caratterizzata da ambiente rurale, le quali contemplino, oltre all'ospitalità turistica od agrituristica, servizi socio-culturali, sportivi e per il tempo libero.

Art. 18.

Progetti di turismo rurale

1. Le iniziative di promozione del turismo rurale sono attuate mediante progetti intersettoriali relativi a specifiche aree geografiche, che assicurino il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate e contribuiscano alla custodia attiva dell'ambiente rurale.

2. I progetti di turismo rurale possono essere predisposti da enti pubblici locali, cooperative iscritte al registro delle cooperative della provincia autonoma di Trento di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e da imprenditori agricoli singoli od associati iscritti all'albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 anche con la collaborazione di enti, organizzazioni locali e soggetti privati operanti nelle zone individuate ai sensi dell'art. 7.

3. I progetti di cui al comma 1 devono contenere gli elementi descrittivi e di valutazione previsti per i progetti della Provincia dalle disposizioni provinciali in materia.

Art. 19.

Approvazione e attuazione dei progetti di turismo rurale

1. I progetti di turismo rurale presentati dai soggetti di cui all'art. 18, comma 2, sono approvati dalla Giunta provinciale previo parere del comitato tecnico per il turismo rurale di cui all'art. 20 e sono attuati dai competenti servizi provinciali in osservanza della vigente normativa di settore e mediante l'utilizzazione delle relative autorizzazioni finanziarie.

2. Gli strumenti di programmazione e le deliberazioni di attuazione delle leggi di settore tengono conto delle iniziative previste dai progetti di cui al comma 1 ai fini delle rispettive priorità.

3. Con il medesimo provvedimento di approvazione dei progetti di turismo rurale la Giunta provinciale può concedere un concorso finanziario sulle spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 18, comma 2, per la predisposizione dei progetti medesimi.

Art. 20.

Comitato tecnico per il turismo rurale

1. È istituito il comitato tecnico per il turismo rurale con il compito di esprimere pareri sui progetti di turismo rurale elaborati dai soggetti di cui all'art. 18, comma 2, nonché di verificarne l'attuazione.

2. Il comitato tecnico per il turismo rurale è composto da:

- a) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di agricoltura, che lo presiede;
- b) il dirigente del servizio turismo e attività sportive con funzioni di vicepresidente;
- c) il dirigente dell'azienda provinciale per la promozione turistica del Trentino;
- d) un funzionario del servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole;
- e) un funzionario del servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola;
- f) un funzionario del servizio infrastrutture agricole e riordino fondiario;
- g) un funzionario del servizio foreste, caccia e pesca;
- h) un funzionario del servizio attività culturali;
- i) un funzionario del servizio programmazione;
- l) un funzionario del servizio organizzazione finanziaria;
- m) un funzionario del servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

3. Alle sedute del comitato possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, funzionari assegnati a strutture provinciali non rappresentate nel comitato, tecnici ed esperti in discipline specifiche.

4. Il comitato è nominato con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Le funzioni di segretario del comitato sono affidate a un dipendente assegnato al servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole.

7. Ai componenti, al segretario, nonché ai soggetti di cui al comma 3, del comitato sono corrisposti i compensi previsti dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINAMENTO FONDARIO

Art. 21.

Finalità

1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente titolo nonché dall'art. 30 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l'art. 42 della presente legge, il riordino fondiario si attua ai sensi del titolo II, capo IV, del regio decreto 13 febbraio 1983, n. 215.

Art. 22.

Commissione per la stima dei terreni ricompensi nel piano di riordino fondiario

1. La stima per la determinazione del valore dei terreni ricompresi nel piano di riordino fondiario è eseguita da una commissione nominata dagli enti che promuovono il piano medesimo. La commissione di stima è costituita da:

- a) tre rappresentanti dell'ente che promuove il piano di riordino fondiario di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un funzionario provinciale assegnato al servizio infrastrutture agricole e riordino fondiario designato dal dirigente del servizio medesimo;
- c) un funzionario provinciale assegnato al servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole designato dal dirigente del servizio medesimo;

d) un agronomo professionista designato dal proprio ordine professionale;

e) un rappresentante per ciascuno dei comuni che ricomprendono terreni interessati al riordino.

2. I membri della commissione, ad eccezione dei rappresentanti dell'ente che promuove il piano di riordino fondiario, non devono essere proprietari di beni fondiari interessati dal riordino medesimo.

3. La stima deve essere particellare, comparativa, basata su fondi campione.

4. Per tutte le operazioni di rilievo, tracciamento confini, misurazioni, consegne ed altre operazioni tecniche, gli addetti alla compilazione del piano possono accedere ai terreni compresi nel perimetro della zona da riordinare senza bisogno di preavviso.

5. I risultati della stima ed i criteri ai quali la commissione si è attenuta sono depositati per almeno quindici giorni presso il comune in cui è situata la maggior parte dei terreni da sistemare. Dell'avvenuto deposito è dato avviso all'albo dei comuni interessati e mediante la pubblicazione in due quotidiani locali. Entro trenta giorni dall'ultimo giorno dell'avvenuto deposito, gli interessati possono proporre ricorso alla Giunta provinciale avverso le determinazioni effettuate dalla commissione. Il ricorso è presentato presso il comune ove è stata depositata la stima ed è trasmesso dal sindaco al servizio infrastrutture agricole e riordino fondiario ad avvenuta scadenza del termine di presentazione dei ricorsi.

6. La Giunta provinciale decide in merito ai ricorsi di cui al comma 5 fissando altresì definitivamente il valore dei terreni. Le determinazioni della Giunta provinciale sono comunicate ai ricorrenti.

Art. 23.

Disposizioni particolari relative al piano di riordino fondiario

1. La durata del deposito del piano di riordino fondiario presso la segreteria del comune ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del regio decreto 13 febbraio 1983, n. 215, è fissata in trenta giorni.

2. Il termine di novanta giorni per la proposizione del reclamo di cui al primo comma dell'art. 27 del regio decreto 13 febbraio 1983, n. 215, è ridotto a trenta giorni.

3. Il termine di trenta giorni per la trascrizione del piano di riordino fondiario di cui al primo comma dell'art. 33 del regio decreto 13 febbraio 1983, n. 215, rideterminato in dodici mesi decorrenti dalla data di approvazione del piano. Entro il medesimo termine di dodici mesi l'ente che promuove il piano di riordino fondiario provvede all'adeguamento del piano medesimo in relazione agli eventuali trasferimenti intervenuti dopo la sua compilazione.

Art. 24.

A agevolazioni per le operazioni commesse al riordino fondiario

1. Ai proprietari di terreni ricompresi nel piano di riordino fondiario che cedano i terreni medesimi ad altri proprietari di fondi ricompresi nel piano di riordino fondiario iscritti all'albo degli imprenditori agricole di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, può essere concesso un contributo fino al 50 per cento del valore di stima determinato ai sensi dell'art. 22.

2. Possono beneficiare del contributo di cui al comma 1 i proprietari di terreni la cui superficie complessiva all'interno del riordino è inferiore ad un ettaro.

TITOLO IV

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Capo I

INTERVENTI PER INVESTIMENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI RISCHI DI INQUINAMENTO

Art. 25.

Contributi

1. Al fine di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente naturale riducendo i rischi di inquinamento derivanti dalle attività produttive del settore agricolo, la Provincia favorisce gli interventi finalizzati a ridurre la quantità o la pericolosità dei reflui, dei rifiuti e delle emissioni prodotte, quelli diretti al recupero delle acque di raffreddamento o di processo ovvero alla realizzazione di impianti di trattamento delle acque, nonché allo spostamento delle concimaie fuori dai centri abitati.

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, la Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli singoli od associati, alle associazioni agrarie comunque denominate, alle cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli zootecnici, ai loro consorzi che risultino iscritti nel registro delle cooperative della provincia di Trento di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, nonché alle assegnazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi delle vigenti leggi in materia, nelle seguenti misure massime:

a) fino all'80 per cento dell'investimento ammesso, qualora gli interventi vengano realizzati nelle zone particolarmente svantaggiate di cui all'art. 7 della presente legge;

b) fino al 70 per cento dell'investimento ammesso, qualora gli interventi siano realizzati nel restante territorio provinciale.

3. I contributi di cui al comma 2 per la realizzazione di interventi diretti allo spostamento delle concimaie fuori dai centri abitati possono essere concessi anche ai comuni.

4. In alternativa ai contributi in conto capitale di cui al comma 2 possono essere concessi contributi annui costanti posticipati di entità equivalente ai contributi in conto capitale medesimi di durata non superiore ai dieci anni.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 26 NOVEMBRE 1976, N. 39
CONCERNENTE «PROVVEDIMENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE E LO
SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA TRENTINA».

Art. 26.

Obiettivi

1. L'art. 1 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato con l'art. 2 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

Obiettivi

1. La Provincia autonoma di Trento con le disposizioni di cui al presente titolo di attuazione al regolamento CEE n. 2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, in seguito denominato regolamento CEE n. 2328/91.

2. Al fine di garantire una tempestiva applicazione dei regolamenti comunitari recanti disposizioni in materia di miglioramento e adeguamento delle strutture agrarie, di sostegno dell'imprenditorialità e del reddito agricolo, nonché per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti e per il miglioramento delle infrastrutture rurali, la Giunta provinciale provvede con propri regolamenti, sentita la competente commissione permanente del Consiglio, ad emanare le eventuali norme di attuazione, anche sugli oggetti già disciplinati dalle disposizioni delle leggi provinciali che risultino incompatibili con le nuove norme comunitarie, fatte salve le materie coperte da riserva di legge. Il parere della commissione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura; decorso tale termine, la Giunta provinciale provvede in ogni caso all'emanazione dei predetti regolamenti.»

Art. 27.

Interventi

1. All'art. 3 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato con l'art. 2 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) finanziamenti per l'attuazione dei piani di miglioramento materiale e l'insediamento dei giovani operatori agricoli secondo quanto previsto dalla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 concernente «Interventi organici in materia di agricoltura».

Art. 28.

Definizioni

1. All'art. 4 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato da ultimo con l'art. 17 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38, l'alinea del primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'applicazione del regolamento CEE n. 2328/91 si considera».

Art. 29.

Aiuti di avviamento alle associazioni

1. All'art. 15 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 come modificato da ultimo con l'art. 2 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, al primo comma le parole «di cui all'art. 12 del regolamento CEE n. 797/85» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 16 del regolamento CEE n. 2328/91».

Art. 30.

Istituzione di un servizio e di aiuti per la contabilità agraria

1. L'art. 16 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato da ultimo con l'art. 31 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, è sostituito dal seguente:

«Art. 16.

Istituzione di un servizio e di aiuti per la contabilità agraria

1. Al fine di promuovere, agevolare e coordinare la tenuta della contabilità nelle aziende agricole, l'Istituto agrario di S. Michele all'Adige, in seguito denominato Istituto agrario, provvede all'istituzione di un apposito servizio per la contabilità agraria e l'analisi della gestione aziendale.

2. Il servizio di cui al comma 1 assiste direttamente o tramite le associazioni per l'assistenza contabile di cui all'art. 15, gli imprenditori nella rilevazione ed analisi dei dati contabili e provvede all'elaborazione degli stessi anche ai fini dell'acquisizione di informazioni utili per la programmazione di informazioni utili per la programmazione agricola.

3. L'Istituto agrario provvede inoltre a stabilire indirizzi e metodologie per la tenuta della contabilità in conformità all'art. 13, paragrafo 2), del regolamento CEE n. 2328/91, nonché quelli per la tenuta della contabilità semplificata di cui all'art. 5, paragrafo 1), lettera d), del predetto regolamento, curando inoltre il collegamento con la rete della contabilità agraria della CEE che viene attuata attraverso l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

4. I dati elaborati dal servizio per la contabilità agraria e l'analisi della gestione aziendale possono essere resi noti, purché in forma collettiva e comunque in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.

5. Agli imprenditori iscritti all'albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della presente legge, che provvedono a tenere la contabilità agraria nella forma non semplificata per un periodo di almeno quattro anni nel rispetto degli indirizzi e delle metodologie di cui al comma 3, può essere concesso il contributo di cui all'art. 13 del regolamento CEE n. 2328/91.

6. Una quota parte del contributo di cui al comma 5, non inferiore al 50 per cento dello stesso, su delega dell'interessato, può essere erogato all'Istituto agrario o alle associazioni per l'assistenza contabile di cui all'art. 15.

7. Per la concessione del contributo di cui al comma 5, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, provvede a fissare i termini per la presentazione delle domande, i criteri di ammissibilità, nonché l'entità del contributo, tenuto conto dei limiti, dei requisiti e degli impegni previsti dall'art. 13 del regolamento CEE n. 2328/91.

8. Il contributo può essere revocato qualora sia accertato dal competente servizio provinciale che esistono gravi carenze nella tenuta della contabilità con riferimento agli indirizzi e alle metodologie stabilite dall'Istituto agrario o qualora, in fase di elaborazione e verifica dei dati contabili, sia accertato da parte del personale addetto al servizio per la contabilità agraria e l'analisi della gestione aziendale che esistono le predette gravi carenze».

Art. 31.

Indennità compensativa

1. All'art. 17 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato con l'art. 2 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, al primo comma le parole «nei limiti ed alle condizioni di cui al successivo art. 19», sono sostituite dalle parole «nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento CEE n. 2328/91 e all'art. 19 della presente legge».

2. All'art. 17 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato con l'art. 2 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, il secondo comma è soppresso.

3. All'art. 17 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato con l'art. 2 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5 al quarto comma le parole «nei suoi elementi sia strutturali che gestionale» sono soppresse.

Art. 32.

Misura dell'indennità compensativa

1. All'art. 19 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato da ultimo con l'art. 2 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, alla lettera b) del primo comma le parole «È fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, paragrafo 3) del regolamento CEE n. 797/85», sono soppresse.

2. All'art. 19 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 come modificato da ultimo con l'art. 2 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, il terzo comma è soppresso.

Art. 33.

Rinvio

1. L'art. 50 della legge provinciale 20 novembre 1976, n. 39, come modificato con l'art. 2 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Art. 50.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano il regolamento CEE n. 2328/91 nonché le altre disposizioni comunitarie in materia di miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 31 AGOSTO 1981, N. 17, CONCERNENTE «INTERVENTI ORGANICI IN MATERIA DI AGRICOLTURA».

Art. 34.

Beneficiari

1. All'art. 2 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l'art. 1 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, al terzo comma le parole «devono rispettare le condizioni stabilite dalla Commissione Cee ai sensi dell'art. 6 del regolamento CEE n. 797/85.» sono sostituite dalle parole «devono rispettare le condizioni stabilite dalla Commissione CEE ai sensi dell'art. 9 del regolamento CEE n. 2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, in seguito denominato regolamento CEE n. 2328/91».

Art. 35.

Programmazione delle iniziative

1. All'art. 4 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l'art. 3 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, la lettera e) e del terzo comma è soppressa.

2. All'art. 4 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l'art. 3 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, al quarto comma le parole «di cui alle lettere a) ed e)» sono sostituite dalle parole «di cui alla lettera a)».

3. All'art. 4 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l'art. 3 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, quinto comma le parole «di cui alle lettere a), b), c), d) ed e)», sono sostituite dalle parole «di cui alle lettere a), b), c) e d)»,

Art. 36.

Condizioni e limiti

1. L'art. 5 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l'art. 10 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

Condizioni e limiti

1. Fatto salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 17, le iniziative, sia singole che collettive, devono avere validità economica ed essere commisurate alle effettive necessità delle aziende ed alle loro concrete possibilità di sviluppo in ordine alle varie realtà ambientali.

2. Nel caso di investimenti aziendali, il giudizio di validità economica è formulato sulla base di un piano di miglioramento materiale, nel quale il richiedente descrive la situazione iniziale e finale dell'azienda, nonché gli investimenti previsti, secondo uno specifico modello predisposto dal servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole, purché siano rispettate le condizioni ed i limiti di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento CEE n. 2328/91.

3. Nel piano di miglioramento materiale sono ricomprese tutte le iniziative volte al miglioramento e al potenziamento aziendale, escluse le seguenti, per le quali è sufficiente la presentazione di domande annuali:

- a) le operazioni di credito agrario di esercizio;
- b) l'acquisto di fondi rustici o di terreni agricoli;
- c) l'acquisto di riproduttori maschi;
- d) la sostituzione di macchine agricole da rottamare;
- e) gli investimenti proposti dalle piccole aziende di cui all'art. 12, paragrafo 3), del regolamento CEE n. 2328/91;
- f) gli investimenti proposti dalle aziende che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 5 del regolamento CEE n. 2328/91, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 12, paragrafo 2), del regolamento medesimo;

g) gli investimenti volti al miglioramento delle condizioni d'igiene negli allevamenti ed al benessere degli animali, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 12, paragrafo 5), sesto trattino, del regolamento CEE n. 2328/91.

4. Il piano di miglioramento materiale ha durata massima triennale e nel periodo di operatività dello stesso sono ammesse solo richieste motivate di variazione. Qualora dette variazioni non alterino le finalità tecnico-economiche del piano approvato ai sensi dell'art. 12 e non comportino un aumento delle spesa complessiva preventivata, le stesse sono autorizzate dal servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole.

5. Le imprese ad indirizzo zootecnico, per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge per la realizzazione delle strutture zootecniche di cui all'art. 32, devono già avere o dimostrare di potere raggiungere una capacità produttiva di unità foraggiere, rispetto al fabbisogno alimentare del bestiame allevato, come di seguito specificato:

- a) per il bestiame bovino, da latte e da allevamento equino, ovino e caprino, almeno del 60 per cento, ivi compreso il pascolo;
- b) per il bestiame bovino da ingrasso e suino, almeno del 35 per cento.

6. L'importo massimo della spesa ammessa a beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge per investimenti aziendali non può superare i limiti di cui agli articoli 7, 8, e 9 del regolamento CEE n. 2328/91, fatte salve le deroghe previste dall'art. 12 del medesimo regolamento.

7. Per gli investimenti di cui alle lettere c) ed f) del terzo comma nel settore della produzione lattiero-casearia, dei suini, delle uova e del pollame si applicano le condizioni ed i limiti di cui all'art. 12, paragrafo 4), del regolamento CEE n. 2328/91.

8. Ai fini della presente legge, per il calcolo del tempo normale di lavoro di una unità lavorativa si fa riferimento ad una settimana lavorativa di 40 ore; per il calcolo del fabbisogno normale di lavoro delle imprese agricole si fa riferimento ai valori medi unitari di cui all'art. 81 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39.

9. Le cifre espresse in lire previste nella presente legge, escluse le autorizzazioni di spesa, sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale in rapporto all'andamento del valore della lira italiana nei confronti dell'E.C.U. utilizzata per gli aiuti strutturali previsti dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA), sezione orientamento».

Art. 37.

Disposizioni generali

1. All'art. 17 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato con l'art. 11 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Per la concessione delle agevolazioni relative alle opere ed alle iniziative da realizzarsi nelle zone sfavorite la Giunta provinciale può determinare annualmente una riserva delle disponibilità finanziarie, da utilizzarsi entro scadenza prestabilita, sugli stanziamenti derivanti dalle relative autorizzazioni di spesa».

Art. 38.

Delimitazione delle zone sfavorite

1. L'art. 18 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, è sostituito dal seguente:

«Art. 18.

Delimitazione delle zone sfavorite

1. Si considerano zone sfavorite ai sensi della presente legge le zone particolarmente svantaggiate individuate ai sensi dell'art. 7 del provvedimento legislativo concernente «Interventi a favore dell'agricoltura di montagna».

Art. 39.

Regime speciale delle agevolazioni

1. L'art. 19 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l'art. 12 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Art. 19.

Regime speciale delle agevolazioni

1. Per le opere e le iniziative da attuare nelle zone sfavorite o comunque a vantaggio delle stesse è istituito, per finalità di cui all'art. 17, il seguente regime speciale delle agevolazioni:

a) per la concessione delle agevolazioni previste dagli art. 33, 36, 38, primo comma, lettera a), 39, primo comma, lettera c) e 43, si prescinde dall'iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli nonché dall'ammontare minimo del fabbisogno normale di lavoro di cui all'art. 2, primo comma, numero 4). Nell'ordine di priorità di cui all'art. 3 i soggetti non iscritti all'albo si collocano fra gli altri richiedenti;

b) la misura massima del contributo annuo costante o del contributo in conto capitale relativi alle iniziative di cui agli artt. 27 e 28 nonché alle iniziative volte alla ricerca di acque a scopo irriguo anche in aree non ricomprese fra le zone sfavorite, è rispettivamente del 16 per cento e del 90 per cento e, in caso di iniziative che rivestano un particolare interesse per lo sviluppo di ampie zone, le relative opere primarie possono essere finanziate a totale carico della Provincia o eseguita direttamente dalla stessa;

c) per gli interventi di cui all'art. 44, in alternativa al concorso provinciale nel pagamento degli interessi, può essere concesso un contributo in conto capitale pari all'attuazione al tasso di riferimento del predetto concorso; in aggiunta ai benefici previsti dal medesimo art. 44 può essere concesso un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 30 per cento della spesa ammessa ai proprietari dei fondi che cedono i terreni in loro possesso ad imprenditori agricoli iscritti alla sezione prima dell'albo degli imprenditori agricoli occupati in imprese familiari diretto-coittivatrici;

d) l'indennità compensativa di cui agli articoli 17 e 19 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 è elevata alla misura massima consentita dal combinato disposto degli artt. 19 e 49 della medesima legge provinciale.

Art. 40.

Iniziativa agrituristica

1. All'art. 23 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato con l'art. 18 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Al fine di incentivare l'agriturismo, si soggetti di cui all'art. 2 iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici o con partecipanti all'impresa iscritti nel predetto elenco ovvero la cui domanda di autorizzazione sia stata valutata positivamente dalla commissione agrituristica provinciale di cui all'art. 11 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9 concernente «Disciplina dell'agriturismo», può essere concesso un contributo in conto capitale, nei limiti di cui all'art. 8, per la sistemazione o l'ammodernamento dei locali e delle strutture necessari per lo svolgimento delle attività agrituristiche, nonché per l'acquisto di soggetti per lo svolgimento di attività di turismo equestre».

Art. 41.

Aiuti per il primo insediamento

1. All'art. 26 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l'art. 13 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, al primo comma le parole «possono essere concessi gli aiuti di cui all'art. 7, paragrafo 1), del regolamento CEE n. 797/85» sono sostituite dalle parole «possono essere concessi gli aiuti di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 2328/91».

Art. 42.

Interventi per il riordinamento fondiario

1. All'art. 30 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l'art. 8 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Per l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario da effettuarsi nell'ambito del piano di riordinamento fondiario la misura massima del contributo di cui agli articoli 27, primo comma e 28, primo comma, può essere elevata fino al 90 per cento della spesa ammessa».

Art. 43.

Apicoltura e foraggicoltura

1. All'art. 38 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l'art. 13 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38, al terzo comma il primo trattino è sostituito dal seguente:

«alle imprese singole ed associate, con preferenza a quelle costituite in forma cooperativa, di cui all'art. 2».

2. All'art. 38 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l'art. 13 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38, al terzo comma il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«ai comuni, ad altri enti pubblici, alle amministrazioni separate di uso civico (ASUC), alla Magnifica comunità di Fiemme, alle Regole di Spinale e Manez, proprietari di pascoli e di prati che si impegnino ad affittarli ad allevatori preferibilmente associati; nella concessione delle agevolazione è data priorità alle iniziative promosse dai predetti soggetti nel caso in cui l'impegno di affitto sia assunto nei confronti di allevatori residenti in provincia di Trento».

Art. 44.

Produzioni viticole e ortoflorofrutticole

1. All'art. 39 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l'art. 16 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Al fine di perseguire il miglioramento qualitativo e l'adeguamento del potenziale delle produzioni in funzione delle esigenze del mercato, ai soggetti di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2 che predispongono programmi di ristrutturazione degli impianti di cui alle lettere a) b) e c), può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 70 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del materiale vegetale necessario».

Art. 45.

Attività dimostrativa e promozionale

1. All'art. 40 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l'art. 17 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5, l'alinea e la lettera a) del primo comma sono sostituiti come segue:

«Allo scopo di favorire lo sviluppo delle capacità imprenditoriali degli addetti al settore agricolo, la produttività delle risorse impiegate, nonché la qualificazione dei prodotti agroalimentari, la Giunta provinciale è autorizzata a sostenere spese per:

a) l'effettuazione di seminari, indagini, studi di particolare interesse per lo sviluppo dell'economia agricola dell'intero territorio provinciale o di vaste aree dello stesso, con particolare riferimento alle tematiche dell'agricoltura di montagna, per lo sviluppo del turismo rurale e per l'aggiornamento delle conoscenze in materia di prodotti agroalimentari, nonché l'effettuazione di studi e ricerche per la difesa attiva delle culture agrarie dalle calamità atmosferiche».

2. All'art. 40 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 come modificato da ultimo con l'articolo 17 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5, dopo la lettera *n*) del primo comma è aggiunta la seguente nuova lettera:

«*o*) la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni e di altro materiale divulgativo idoneo per un'attività di informazione con riferimento alla produzione, conservazione e trasformazione dei prodotti agroalimentari.»

Art. 46.

Sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice

1. All'art. 44 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l'art. 20 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5, al sesto comma le parole «nelle zone con eccezionali svantaggi di cui all'art. 19, lettera *d*)» sono sostituite dalle parole «nelle zone sfavorite di cui all'art. 18».

2. All'art. 44 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l'art. 20 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5, fra l'ottavo ed il nono comma è inserito il seguente nuovo comma:

«Nel caso di effettuazione delle operazioni di accorpamento di cui alla lettera *d*) dell'ottavo comma, in alternativa al concorso provinciale nel pagamento degli interessi, può essere concesso un contributo il conto capitale pari all'attuazione al tasso di riferimento del predetto concorso».

Art. 47.

Agevolazioni creditizie e contributive per il ripristino delle strutture e per la provvista di capitale d'esercizio

1. All'art. 47 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l'art. 19 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16, settimo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di sinistri che abbiano provocato danni di sostanziale rilievo per la prosecuzione dell'attività agricola, ai produttori colpiti possono essere concessi contributi sino all'80 per cento della spesa ammessa per:

a) le spese sostenute per la ricostruzione delle scorte vive o morte danneggiate e distrutte;

b) il ripristino della coltivabilità e degli impianti, la ricostruzione e riparazione di fabbricati e manufatti rurali, nonché di altre strutture che interessano la produzione aziendale».

Art. 48.

Archivio delle imprese agricole

1. L'art. 52 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l'art. 25 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, è abrogato.

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 10 MARZO 1986, N. 9, CONCERNENTE «DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO»

Art. 49.

Definizione di agriturismo

1. All'art. 2 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9, come modificato da ultimo con l'art. 23 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38, la lettera *b*) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*b*) ospitare in spazi aperti, purché attrezzati dei servizi essenziali ai fini del rispetto delle norme igienico-sanitarie, turisti campeggiatori in numero massimo di ventotto, dotati di non più di sette tende o altro mezzo di pernottamento e soggiorno autonomo;».

Art. 50.

Operatori agrituristici

1. All'art. 4 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9, come modificato con l'art. 36 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, alla lettera *a*) del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole «loro familiari operanti nella medesima impresa agricola purché iscritti al citato albo;».

Art. 51.

Requisiti per l'autorizzazione

1. L'art. 6 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

Requisiti per l'autorizzazione

1. Costituiscono requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'agriturismo:

a) l'appartenenza del richiedente ad una delle categorie di cui all'art. 4;

b) l'idoneità sanitaria del personale da impiegare nelle attività agrituristiche, quando le stesse ricomprendano la somministrazione di pasti e bevande;

c) l'idoneità dell'azienda agricola allo svolgimento delle attività agrituristiche in rapporto di connessione e complementarietà con le attività agricole e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3;

d) per gli imprenditori di cui alla lettera *b*) dell'art. 4, l'idoneità dell'attività agricola ad assumere, congiuntamente a quella agrituristica, carattere prevalente rispetto alle altre attività;

e) l'idoneità morale del richiedente. Si osservano a tal fine le disposizioni di cui agli artt. 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché di cui all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;

f) il possesso di una adeguata capacità professionale da parte del richiedente quando le attività agrituristiche ricomprendano la somministrazione di pasti e bevande.

2. La sussistenza del requisito dell'adeguata capacità professionale di cui alla lettera *f*) del comma 1 si presume quando il richiedente sia in possesso di un diploma o attestato di qualifica professionale del settore alberghiero ovvero di certificato di frequenza di corsi teorico-pratici di formazione professionale individuati espressamente dall'attuazione del piano della formazione professionale di cui all'art. 5 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 concernente: «Ordinamento della formazione professionale». Negli altri casi il requisito dell'adeguata capacità professionale si accerta mediante il superamento di un esame-colloquio dinanzi alla commissione agrituristica provinciale.

3. Ove la domanda di autorizzazione sia stata presentata da uno dei soggetti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 4, il requisito di cui alla lettera *e*) del comma 1 va riferito sia al legale rappresentante del richiedente che alla persona da preporre all'agriturismo; il requisito di cui alla lettera *f*) del comma 1 va riferito alla persona da preporre all'agriturismo».

Art. 52.

Procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione

1. All'art. 8 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente nuovo comma:

«3-bis. Il rinnovo dell'autorizzazione può essere subordinato, dietro richiesta della commissione agrituristica provinciale, alla sottoscrizione da parte dell'interessato dell'impegno a frequentare un corso di formazione professionale o di aggiornamento professionale del settore alberghiero, ovvero un corso teorico-pratico di formazione professionale individuato espressamente dall'attuazione del piano della formazione professionale di cui all'art. 5 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 o in corso di aggiornamento realizzato ai sensi dell'art. 40, primo comma, lettera *g*), della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17».

Art. 53.

Commissione agrituristica provinciale

1. All'art. 11 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9, fra il comma 1 ed il comma 2 è inserito il seguente nuovo comma:

«1-bis. Per l'effettuazione dell'esame-colloquio di cui all'art. 6, comma 1, lettera f) la commissione è composta, oltre che dai componenti di cui al comma 1, da due insegnanti per la formazione professionale designati dall'assessore competente in materia di formazione professionale.»

Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 18 NOVEMBRE 1988, N. 38
CONCERNENTE «MODIFICHE DI LEGGI PROVINCIALI E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA».

Art. 54.

Regime di aiuto specifico nelle zone sensibili

1. All'art. 26 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38, al comma 1, le parole «in applicazione del titolo V del regolamento CEE n. 797/85, come sostituito dal paragrafo 7) dell'art. 1 del regolamento CEE n. 1760/87,» sono sostituite dalle parole «in applicazione del titolo VII del regolamento CEE n. 2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.»

Capo VI

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 10 GIUGNO 1991, N. 13
CONCERNENTE «NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA BIOLOGICA»

Art. 55.

Interventi di sostegno

1. All'art. 10 della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 13, al comma 2, le parole «di cui al regolamento CEE n. 797/85 e successive modificazioni,» sono sostituite dalle parole «di cui al regolamento CEE n. 2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.»

Capo VII

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 10 AGOSTO 1978, N. 30,
CONCERNENTE «INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO E DELEGA DELLE RELATIVE FUNZIONI AI COMPENSORI».

Art. 56.

Assegni di studio

1. All'art. 8 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, come modificato da ultimo con l'art. 1 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Per la concessione degli assegni di studio di cui al presente articolo ai figli di imprenditori agricoli iscritti alla sezione prima dell'albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, e residenti nelle zone particolarmente svantaggiate di cui all'art. 7 del provvedimento legislativo concernente «Interventi a favore dell'agricoltura di montagna», la Giunta provinciale può determinare annualmente una riserva delle disponibilità finanziarie sugli stanziamenti derivanti dalle relative autorizzazioni di spesa.»

Capo VIII

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 23 NOVEMBRE 1978, N. 48,
CONCERNENTE «PROVVEDIMENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE AREE FORESTALI E DELLE LORO RISORSE».

Art. 57.

Impianti a rapido accrescimento

1. All'art. 5 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come modificato con l'art. 12 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33, il secondo comma è sostituito dal seguente.

«Gli impianti a rapido accrescimento o destinati alla produzione di legno pregiato, qualora siano realizzati su aree non boscate, anche se soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, non modificano lo stato culturale del terreno ai fini delle vigenti disposizioni in materia forestale.»

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 58.

Norme transitorie

1. Al fine della prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale provvede alla nomina della commissione provinciale per lo sviluppo della montagna di cui all'art. 4 e del comitato tecnico per il turismo rurale di cui all'art. 20 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

2. Le modificazioni apportate dagli artt. 37, 38, 39 e 46, comma 1, della presente legge rispettivamente agli artt. 17, 18, 19 e 44 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, hanno effetto a decorrere dalla data di adozione della deliberazione della Giunta provinciale di individuazione delle zone particolarmente svantaggiate di cui all'art. 7. Tuttavia per la definizione delle domande relative alle iniziative da realizzarsi nelle zone sfavorite, delimitate ai sensi dell'art. 18 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, presentate anteriormente alla data della predetta deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 17, 18, 19, e 44 della legge provinciale n. 17/81 vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le domande di intervento presentate ai sensi delle vigenti leggi in materia di agricoltura, prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere ammesse alle agevolazioni dalla stessa previste per le corrispondenti iniziative nel rispetto degli obblighi, condizioni e limitazioni in essa contenute.

4. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di entrata in vigore della presente legge sono definiti secondo le procedure previste dalla legislazione con la stessa modificata o abrogata.

Art. 59.

Norme di adeguamento

1. Le cifre espresse in lire nel titolo II della presente legge possono essere aggiornate con deliberazione della Giunta provinciale in rapporto all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati o all'andamento del valore della lira nei confronti dell'ECU utilizza per gli aiuti strutturali previsti dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA), sezione orientamento, nonché nel caso in cui la Comunità economica europea provveda a modificare gli importi di agevolazioni analoghe a quelle previste dalla presente legge.

Art. 60.

Struttura operativa

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, nell'ambito del servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole, la Giunta provinciale è autorizzata a costituire un ufficio in aggiunta al numero stabilito dall'art. 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, secondo le modalità indicate nel medesimo articolo.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 61

Autorizzazioni di spesa: riferimenti e rinvii

1. Per i fini di cui all'art. 12 si utilizza una quota delle autorizzazioni di spesa disposte per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 23 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l'art. 40 della presente legge (capitolo 41105).

2. Per i fini di cui all'art. 13 si utilizza una quota delle autorizzazioni di spesa disposte per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 39 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l'art. 44 della presente legge (capitolo 41105).

3. Per i fini di cui all'art. 14 si utilizza una quota degli stanziamenti autorizzati per l'attuazione del programma zootecnico, di cui all'art. 34 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo con l'art. 5 della legge provinciale 1 settembre 1988, n. 29 (capitolo 41876).

4. Per i fini di cui all'art. 25 si utilizza una quota delle autorizzazioni di spese disposte per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, come modificato da ultimo con l'art. 10, comma 2, della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8 (capitoli 41553 e 41555), purché i beneficiari siano quelli previsti dalla predetta legge provinciale n. 28.

5. Con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli artt. 8, 9, 10, comma 4, 15, 16, 19, comma 3, e 24, nonché per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 19, comma 1, lettera c), della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come sostituito con l'art. 39 della presente legge, e di cui all'art. 44 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, relativamente al comma inserito tra l'ottavo ed il nono comma con l'art. 46, comma 2 della presente legge, nonché per la concessione dei contributi previsti dall'art. 25 della presente legge, a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 62.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati nell'importo di L. 5.000.000, derivanti dall'applicazione degli artt. 4, comma 9, 20, comma 7, e 53, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabelle B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive» nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7.

2. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati nell'importo di L. 8.000.000, derivanti dall'applicazione dell'art. 60, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Miglioramenti economici al personale della Provincia» nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7.

3. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di L. 10.000.000, derivanti dall'applicazione degli articoli 4, comma 9, 20, comma 7, e 53, a carico dell'esercizio finanziario 1993 si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1992-1994 di cui all'art. 14 della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7.

4. Ai maggiori oneri valutati nell'importo di L. 16.000.000, derivanti dall'applicazione dell'art. 60, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità per spese correnti, iscritte nel settore funzionale «Oneri non ripartibili», programma «Spese diverse», area di attività «Spese diverse» del bilancio pluriennale 1992-1994 di cui all'art. 14 della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7.

5. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le disposizioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 5 si fa fronte con la cessazione degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 52 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, abrogato con l'art. 48 della presente legge.

Art. 63.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1992, di cui all'art. 3 della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

(in milioni di lire)

	competenza 1992	cassa 1992	1993	1994
<i>in diminuzione:</i>				
Cap. 84170 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti (legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 - art. 24)				
— art. 122 - Nuova legge - Miglioramenti economici al personale della Provincia cod. mecc. 1119021232	— 8	— 8	—16	—16
— art. 123 - Nuova legge - Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive cod. mecc. 1119021232	— 5	— 5	—10	—10
Totale variazioni in diminuzione	—13	—13	—26	—26
<i>in aumento:</i>				
Cap. 12200 Spese per il personale addetto a servizi per i quali non sono istituiti specifici capitoli cod. mecc. 1112110101	+ 8	+ 8	+16	+16
Cap. 12300 - Spese per consigli, comitati e commissioni (legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni) cod. mecc. 2114210101	+ 5	+ 5	+10	+10
Totale variazioni in aumento	+13	+13	+26	+26

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1992-1994, di cui all'art. 14 della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7, le somme di cui all'art. 62, sono portate in diminuzione delle «Spese per le leggi in programma» nei settori funzionali, programmi ed aree di attività indicati ai commi 3 e 4 del medesimo art. 62 ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» in quelli dove sono classificati i capitoli con variazioni in aumento di cui al comma 1 del presente articolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 7 aprile 1992

MALOSSINI

Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia: CALTABIANO

N.B. — La presente legge viene promulgata per decorrenza dei termini.

92R0643

LEGGE PROVINCIALE 19 maggio 1992, n. 15.

Norme in materia di concorsi pubblici ed interni ed altre disposizioni in materia di ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino Alto Adige n. 23 del 2 giugno 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

NORME IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI ED INTERNI

Art. 1.

Sostituzione dei commi primo, decimo, dodicesimo e tredicesimo dell'art. 26 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente la nomina dei dirigenti.

1. I commi primo, decimo, dodicesimo e tredicesimo della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'art. 10 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17, dall'art. 6 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10 e dall'art. 23 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, sono così sostituiti:

«I dirigenti sono nominati dalla Giunta provinciale su proposta del Presidente della Giunta, sentito l'Assessore per l'organizzazione ed il personale, tra i funzionari in possesso del diploma di laurea che, dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, abbiano ricoperto per non meno di tre anni incarichi di capo ufficio o di preposto a posizione organizzativa o di direttore dell'Azienda speciale di gestione delle terme demaniali di Levico-Vetriolo-Roncegno; ai fini del compimento del triennio viene considerato utile anche il periodo di sostituzione del dirigente di servizio ai sensi del nono comma dell'art. 32 se svolto posteriormente all'incarico di capoufficio o di posizione organizzativa».

«La commissione di cui all'ottavo comma è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta:

a) da un dirigente generale o da un dirigente, che la presiede;

b) da quattro esperti, di cui almeno due non appartenenti all'amministrazione ed uno designato di comune accordo dalle organizzazioni sindacali nei cui confronti trova applicazione l'art. 151. In ogni caso, qualora venga designato un pubblico dipendente, questi deve essere in possesso di diploma di laurea ed essere inquadrato in un livello funzionale-retributivo non inferiore al nono, se dipendente provinciale, ovvero in qualifica o livello corrispondente se appartenente ad altro ente pubblico».

«Qualora la designazione di cui alla lettera b) del decimo comma non pervenga entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, la Giunta provinciale procede ugualmente alla nomina della commissione, che si intende validamente costituita».

«Per la validità delle deliberazioni della commissione e per i compensi ai componenti della medesima si applicano le disposizioni previste per i concorsi pubblici».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 30 della provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente la preposizione agli uffici

1. L'art. 30 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'art. 10 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17, dall'art. 6 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10, dall'art. 23 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 e dall'art. 20 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, è così sostituito:

«Art. 30.

Preposizione agli uffici

1. La preposizione agli uffici individuati ai sensi della presente legge è disposta dalla Giunta provinciale secondo le risultanze dei concorsi interni di cui al successivo comma 3.

2. Si applicano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo precedente, intendendosi sostituito l'ufficio al servizio.

3. Ai fini del conferimento dell'incarico e con riferimento ad uno o più degli uffici appartenenti alle aree omogenee determinate ai sensi del successivo comma 7, sono indetti i concorsi interni per titoli ed esami tra:

dipendenti inquadrati nel nono livello funzionale-retributivo;

dipendenti inquadrati nell'ottavo livello funzionale-retributivo che abbiano maturato non meno di tre anni di servizio;

dipendenti inquadrati nel settimo livello funzionale-retributivo, in possesso del diploma di laurea, che abbiano maturato non meno di cinque anni di servizio;

dipendenti inquadrati nel settimo livello funzionale-retributivo, in possesso di diploma di laurea ed abilitazione professionale, che abbiano maturato non meno di quattro anni di servizio;

dipendenti inquadrati nel settimo livello funzionale retributivo, in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano maturato non meno di dodici anni di servizio;

i funzionari di cui all'art. 57 della presente legge.

4. La disciplina relativa ai concorsi di cui al comma 3 sarà stabilita con i relativi bandi in conformità a quanto disposto nel comma ottavo e seguenti dell'art. 26.

5. Per la formazione della graduatoria la commissione dispone fino ad un massimo di cento punti da attribuire in relazione ai titoli ed all'esito degli esami nel limite, rispettivamente, di venti punti per i titoli, quaranta punti per la prova scritta e quaranta per la prova orale.

6. Per i candidati che avranno superato la prova scritta dovrà essere prevista la frequenza di un corso di formazione della durata di almeno dieci giorni, che si conclude con la prova orale volta all'accertamento della preparazione professionale e delle capacità attitudinali dei candidati in relazione all'incarico da conferire.

7. La Giunta provinciale, avuto riguardo alle finalità operative degli uffici individuati ai sensi della presente legge, provvede a raggruppare gli stessi per aree di attività omogenee e secondo criteri di affinità funzionale.

8. La graduatoria formata ai sensi del comma 5 ha validità di tre anni dalla data della sua approvazione per la preposizione ad altri uffici, purché gli stessi siano ricompresi nell'area di appartenenza come determinata ai sensi del comma 7.

9. Le disposizioni di cui al settimo comma del successivo art. 35 si applicano per la preposizione ad altro ufficio purché appartenente alla medesima area omogenea».

2. Le disposizioni di cui all'art. 30 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito con il precedente comma 1 si applicano anche ai concorsi interni per la preposizione agli Uffici già indetti e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Modifica dell'art. 63 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente il rapporto d'impiego a tempo parziale

1. Il quinto comma dell'art. 63 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'art. 10 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17 e dall'art. 32 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 è sostituito dal seguente:

«Il conferimento dell'incarico di capo ufficio o preposto a posizione organizzativa a dipendenti con rapporto a tempo parziale è subordinato alla trasformazione a tempo pieno del rapporto d'impiego. La mancata presentazione della domanda di trasformazione entro il termine fissato dall'Amministrazione comporta la rinuncia al conferimento dell'incarico».

Art. 4.

*Modifica all'art. 66 della legge provinciale
29 aprile 1983, n. 12, concernente l'accesso all'impiego*

1. Il secondo comma dell'art. 66, come modificato dall'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8 e dall'art. 23 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, è sostituito dal seguente nuovo comma:

«Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato nell'ambito dei posti vacanti in ciascun profilo professionale o che risulteranno vacanti per effetto di collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi alla data di indizione del bando di concorso; entro i tre anni successivi alla data di approvazione della graduatoria possono essere conferiti i posti disponibili nel contingente organico relativo al profilo professionale per il quale il concorso è stato bandito».

2. Al terzo comma dell'art. 66 è aggiunto il seguente periodo: «I candidati portatori di handicap, che ne facciano menzione nella domanda di partecipazione al concorso, hanno diritto di usufruire degli strumenti e dell'assistenza indispensabile per sostenere le prove d'esame».

3. Il settimo comma dell'art. 66 è sostituito dal seguente nuovo comma:

«È in facoltà della Giunta provinciale di prescindere dal pubblico concorso per l'assunzione del personale per i profili professionali dei livelli inferiori al quinto. In tal caso la nomina avviene, nel rispetto delle riserve di legge e degli eventuali criteri di precedenza determinati dall'amministrazione, tra persone che siano in possesso dei requisiti prescritti e che abbiano superato una selezione articolata, a seconda dei profili professionali, in una o più prove di idoneità».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 69 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente commissioni esaminatrici nei pubblici concorsi e nelle selezioni per l'assunzione di personale.

1. L'art. 69, come modificato con l'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, è così sostituito:

«Art. 69.

Commissioni esaminatrici

1. Per ciascun concorso, nonché per le prove di selezione e attitudinali previste dai precedenti articoli 66 e 68, è nominata, di volta in volta, dalla Giunta provinciale una commissione esaminatrice composta:

- a) da un dirigente generale o da un dirigente, che la presiede;
- b) da due a quattro esperti nelle discipline o materie che formano oggetto del concorso, di cui uno designato, di comune accordo,

dalle organizzazioni sindacali nei cui confronti trova applicazione l'art. 151. La designazione deve pervenire nel termine di quindici giorni dalla richiesta; in caso di mancata o plurima designazione entro tale termine, l'esperto sarà designato dalla commissione per l'organizzazione e il personale. In ogni caso, qualora venga designato un pubblico dipendente, questi dovrà appartenere a livello o qualifica pari o superiore a quello dei posti messi a concorso.

2. Per l'espletamento dei concorsi riservati di cui all'art. 67 la commissione esaminatrice sarà nominata secondo gli stessi criteri previsti per il corrispondente concorso pubblico.

3. Qualora i candidati che hanno sostenuto le prove scritte superino le cento unità, la commissione può incaricare della correzione i membri esperti che vi provvedono in numero di almeno due con l'assistenza del segretario, ferma restando la revisione e l'attribuzione del voto da parte della commissione al completo. A tal fine la commissione può essere integrata da altri membri esperti, oltre il numero massimo previsto alla lettera b) del comma 1, qualora i candidati che hanno sostenuto le prove scritte superino le trecento unità.

4. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per esami di lingue estere e per materie speciali.

5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente della Provincia».

Art. 6.

*Sostituzione dell'art. 21 della legge provinciale
4 gennaio 1988, n. 2, concernente le posizioni organizzative*

1. L'art. 21 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 come modificato dall'art. 37 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, è così sostituito:

«Art. 21.

Posizioni organizzative

1. Nell'ambito delle strutture di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, la Giunta provinciale, con propria deliberazione da pubblicarsi per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, può individuare apposite posizioni organizzative, fino ad un massimo di quarantatré, per lo svolgimento di compiti di studio e di ricerca ad elevato contenuto specialistico, di amministrazione attiva complessa, anche a rilevanza esterna, nonché di specifiche funzioni ispettive, di controllo o di assistenza tecnica o giuridica a gruppi di lavoro od organismi tecnico-consulativi in relazione all'attuazione di programmi specifici o di progetti.

2. Alla copertura di ciascuna delle posizioni organizzative individuate la Giunta provinciale provvede mediante relativo conferimento di incarico, a tempo determinato, a funzionari aventi i requisiti richiesti ai fini della preposizione agli uffici, secondo i risultati di concorsi interni per titoli ed esami.

3. Con i relativi bandi saranno disciplinate le modalità di espletamento dei concorsi ed indicati i titoli di studio, o in mancanza la qualifica o il profilo professionale e gli eventuali altri titoli specifici, richiesti con riferimento agli incarichi da conferire. Alla valutazione dei titoli, all'espletamento degli esami, all'attribuzione del punteggio e alla formazione della graduatoria dei candidati provvede un'apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta in conformità a quanto previsto per i concorsi interni indetti ai fini della preposizione agli uffici.

4. Il punteggio complessivamente disponibile è attribuito:

- a) fino a quaranta punti, ai titoli eventualmente posseduti;
- b) fino a trenta punti, all'esame scritto;
- fino a trenta punti, all'esame orale.

5. La graduatoria formata ai sensi dei precedenti commi ha validità di tre anni dalla data della sua approvazione ai fini della copertura della medesima posizione organizzativa che si rendesse vacante entro tale termine.

6. Il funzionario incaricato delle posizioni organizzative di cui al comma 1 risponde dell'esercizio delle relative funzioni al dirigente generale o al dirigente preposto alla struttura di assegnazione.

7. Gli incaricati delle posizioni organizzative ai sensi del presente articolo sono equiparati ai capi ufficio ai fini dell'applicazione dell'art. 26 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, per la nomina a dirigente.

8. Con le modalità di cui al settimo comma dell'art. 35 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, la Giunta provinciale può disporre il passaggio ad un ufficio dei funzionari incaricati di posizione organizzativa da almeno tre anni, purché sussista l'assimilabilità delle relative attribuzioni, da determinarsi secondo criteri preventivamente fissati dalla Giunta provinciale sentite le organizzazioni sindacali e previa acquisizione del parere di cui al secondo comma dell'art. 26 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

9. Ai funzionari incaricati delle posizioni organizzative viene corrisposta, per la durata dell'incarico, un'indennità annua pari al 90 per cento della speciale indennità prevista per i funzionari preposti agli uffici dal primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41.

10. Nei confronti dei funzionari incaricati delle posizioni organizzative trovano applicazione, con decorrenza dalla data di attribuzione dell'incarico, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 23, come modificato con l'art. 48 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, limitatamente agli importi in godimento alla data di entrata in vigore della legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17».

Art. 7.

Modifica dell'art. 2 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 3, concernente requisiti per la nomina a guardia dei sottufficiali e guardie forestali della Provincia autonoma di Trento.

1. All'art. 2, comma 1, lettera d), della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 3 sono aggiunte le seguenti parole «, fatta eccezione per i dipendenti di ruolo della Provincia autonoma di Trento per i quali il limite massimo di età è elevato a trentacinque anni».

Art. 8.

Norma transitoria sulle graduatorie per l'accesso al pubblico impiego

1. Le disposizioni del secondo comma dell'art. 66 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come costituito dal comma 1 dell'art. 4 della presente legge, si estendono alle graduatorie approvate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge limitatamente, in ogni caso, alle graduatorie approvate successivamente al 31 dicembre 1989.

Art. 9.

Norma transitoria per la preposizione a posizioni organizzative

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad avvalersi delle graduatorie di merito dei concorsi interni per la copertura di posizioni organizzative indetti ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10, come richiamato dall'art. 21, comma 5, della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, ai fini della preposizione alle medesime posizioni organizzative che si rendano vacanti nei tre anni successivi alla data di approvazione della relativa graduatoria.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEL PERSONALE

Art. 10.

Istituzione del Servizio per le tossicodipendenze

1. Nell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il n. 56 è inserito il seguente:

«57. Servizio per le tossicodipendenze.

Il Servizio provvede all'espletamento delle attività amministrative e tecniche connesse con l'esercizio delle funzioni demandate alla Provincia dalla normativa statale e provinciale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza. Esercita altresì le attività di competenza dei servizi per le tossicodipendenze di cui all'art. 27 della legge 26 giugno 1990, n. 162».

2. Il Servizio istituito ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data della sua attivazione, sostituisce il centro previsto dal terzo comma dell'art. 14 della legge provinciale 23 ottobre 1983, n. 34, anche agli effetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo.

3. Al Servizio di cui al presente articolo può essere preposto il personale contemplato dall'art. 9 della legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17. Con la preposizione al Servizio cessa la posizione in soprannumero prevista nel medesimo articolo.

Art. 11.

Disposizioni transitorie per la sostituzione dei dirigenti e dei capi ufficio.

1. Gli incarichi di sostituzione del dirigente di servizio in relazione ai quali non si sia provveduto entro un anno alla nomina del dirigente si intendono prorogati, a far data dalla rispettiva scadenza e fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli incarichi di sostituzione del capo ufficio in relazione ai quali non si sia provveduto entro il termine di cui all'art. 22, comma 3, della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, fatto salvo quanto disposto dall'undicesimo comma dell'art. 32 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

3. L'incarico di sostituzione del dirigente o del capo ufficio, per il periodo prorogato, non può essere valutato quale titolo agli effetti di cui all'art. 30 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

Art. 12.

Disposizioni transitorie per la nomina dei dirigenti

1. Il periodo di sostituzione del dirigente di servizio, fino al termine massimo fissato al comma 1 del precedente art. 11, può essere valutato ai fini della nomina a dirigente secondo quanto previsto al primo comma dell'art. 26 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito con l'art. 1 della presente legge, anche nel caso in cui il funzionario incaricato non sia stato precedentemente nominato capo ufficio o preposto a posizione organizzativa.

Art. 13.

Disposizione interpretativa dell'art. 1 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 22, riguardante: «Norme concernenti l'inquadramento nel ruolo unico del personale provinciale del personale contemplato dall'art. 10 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, concernente: "Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione"».

1. Per servizio riconosciuto agli effetti giuridico-economici o giuridici di cui all'art. 1 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 22 si intende esclusivamente quello riconosciuto agli effetti della carriera, con esclusione quindi del servizio riconosciuto, in base a disposizioni risultanti dalla disciplina prevista da accordi contrattuali, ai soli fini di inquadramenti economici.

Art. 14.

Modifica dell'art. 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente il rimborso delle spese legali

1. I commi 2 e 3 dell'art. 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito con l'art. 35 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, sono sostituiti dai seguenti nuovi commi:

«2. Il rimborso delle spese legali è limitato a quelle sostenute per un massimo di due difensori. Il rimborso delle spese sostenute per consulenti tecnici di parte è limitato, per ogni ramo o disciplina afferente l'oggetto della perizia o consulenza tecnica d'ufficio, alle spese sostenute per un numero di consulenti non superiore a quello dei consulenti tecnici d'ufficio o periti nominati dal giudice.

3. Il rimborso delle spese legali può aver luogo anche allorché il dipendente abbia usufruito dell'amnistia intervenuta prima dell'esaurito accertamento giurisdizionale del reato».

Art. 15.

Modifica dell'art. 142 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente il congedo straordinario non retribuito

1. L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 142, introdotto con l'art. 41 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, è abrogato.

Art. 16.

Modifica dell'art. 166 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente il collocamento a riposo

1. Nel primo comma dell'art. 166 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, la lettera c), come sostituita dal comma 1 dell'art. 45 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, è sostituita dalla seguente nuova lettera:

«c) abbia compiuto i sessanta anni di età e abbia svolto, per almeno quindici anni, in via continuativa, attività di manutenzione stradale. La medesima disposizione si applica ai dipendenti addetti all'assistenza dei bambini di età inferiore ai tre anni e ai dipendenti addetti ad attività infermieristiche».

Art. 17.

Modifica dell'art. 45 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, concernente il regolamento del personale delle aziende di promozione turistica.

1. All'art. 45 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 è aggiunto il seguente nuovo comma:

«2. I direttori e il personale di ruolo e non di ruolo delle aziende di promozione turistica sono iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) dalla data di istituzione delle aziende medesime o dalla data di effettiva immissione in servizio, se posteriore».

Art. 18.

Modifica dell'art. 6 della legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17, concernente il trattamento economico del personale appartenente alla qualifica ad esaurimento di ispettore generale o di direttore di divisione.

1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17, tra le parole «a strutture organizzative» e le parole «nella misura stabilita» sono inserite le seguenti parole: «o all'incarico di posizione organizzativa».

Art. 19.

Integrazione della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 concernente: «Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale»

1. All'art. 11 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 11-bis

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale con propria deliberazione provvede:

a) a nominare la commissione di cui all'art. 7. A tal fine i membri della commissione provinciale per il volontariato di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo, da scegliere tra nove nominativi indicati dalle organizzazioni di volontariato iscritte all'albo di cui all'art. 3, vengono nominati dalla Giunta provinciale che li individua fra persone che abbiano maturato esperienza nell'ambito di attività di volontariato sociale, prescindendo dall'indicazione delle organizzazioni medesime;

b) a fissare un termine, nel massimo di centottanta giorni, alla commissione di cui alla lettera a) per la determinazione dei criteri di cui al comma 2 dell'art. 3;

c) a fissare un termine per la prima presentazione delle domande di iscrizione all'albo di cui all'art. 3 da parte delle organizzazioni di volontariato interessate, fermo restando il diritto di presentare la relativa domanda di iscrizione anche dopo la scadenza del termine suddetto;

d) a fissare un termine all'Assessore competente per l'adozione del primo provvedimento di iscrizione all'albo delle organizzazioni aventi i requisiti che abbiano presentato domanda nel termine di cui alla lettera c).

2. I membri della commissione nominati secondo la procedura di cui al presente articolo restano in carica fino alla decorrenza di centottanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui alla lettera d) del comma 1.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2 i membri nominati secondo la procedura prevista dal presente articolo sono sostituiti dai membri nominati secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera c) della presente legge».

Art. 20.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei seguenti articoli della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12:

a) art. 26, tredicesimo comma, come sostituito dall'art. 1 della presente legge;

b) art. 66, terzo comma, come modificato dall'art. 4, comma 2, della presente legge;

c) art. 69, comma 3, secondo periodo, come sostituito dall'art. 5 della presente legge,

si fa fronte con una quota dei minori oneri derivanti dall'applicazione dei seguenti articoli della medesima legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12:

— art. 26, comma decimo, come sostituito dall'art. 1 della presente legge;

— art. 69, comma 1, e primo periodo del comma 3, come sostituito dall'art. 5 della presente legge.

2. Alla copertura dei maggiori oneri valutati nell'importo di L. 40.000.000, derivanti dall'applicazione dell'art. 21, commi 1 e 9, della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, come sostituito con l'art. 6 della presente legge, nonché dall'applicazione dell'art. 10 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Miglioramenti economici al personale della Provincia» nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7.

3. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di L. 80.000.000, derivanti dall'applicazione degli articoli richiamati al comma 2, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità per spese correnti, iscritte nel settore funzionale «Oneri non ripartibili», programma «Spese diverse», area di attività «Spese diverse» del bilancio pluriennale 1992-1994 di cui all'art. 14 della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7.

4. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 21.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1992, di cui all'art. 3 della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

(in milioni di lire)

	competenza 1992	cassa 1992	1993	1994
<i>in diminuzione:</i>				
Cap. 84170 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti (legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 - art. 24)				
— art. 122 - Nuova legge - Miglioramenti economici al personale della Provincia cod. mecc. 1119021232		—40	—40	—80 —80
<i>in aumento:</i>				
Cap. 12200 - Spese per il personale addetto a servizi per i quali non sono istituiti specifici capitoli cod. mecc. 1112110101		+40	+40	+80 +80

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1992-1994, di cui all'art. 14 della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7, le somme di cui all'art. 20, commi 2 e 3, sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 3 del medesimo art. 20 ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» in quelli dove è classificato il capitolo con variazioni in aumento di cui al comma 1 del presente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 18 maggio 1992

MALOSSINI

Visto, Il Commissario del Governo per la Provincia: CALTABIANO

N.B. La presente legge viene promulgata per decorrenza dei termini.

92R0644

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 aprile 1992, n. 4-57/Leg.

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo aggiuntivo di cui all'art. 37 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 ottobre 1990, n. 16-29/Leg.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 23 giugno 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli artt. 53 e 54, n. 2);

Vista la legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 ed in particolare l'art. 4, comma 7;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 ottobre 1990, n. 16-29/Leg.;

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 4179 di data 6 aprile 1992;

Decreta:

Art. 1.

Lavoro straordinario

1. Il limite di spesa annualmente autorizzabile per lavoro straordinario nei confronti del personale costituente il corpo permanente dei vigili del fuoco, fatte salve le prestazioni oltre l'orario d'obbligo da rendersi in caso di calamità, non può essere superiore al prodotto fra la media di 240 ore per dipendente e il numero dei dipendenti di ruolo appartenenti al Corpo medesimo in servizio all'1 gennaio di ciascun anno.

2. Il limite individuale massimo delle ore di lavoro straordinario effettuabili nel corso dell'anno da parte del personale di cui al precedente comma viene determinato in 200 ore.

3. Per attività che richiedono prestazioni straordinarie per fronteggiare situazioni di servizio indilazionabili sono autorizzati i seguenti individuali massimi:

350 ore annue, comprensive del limite di cui al comma 2, nei confronti di un contingente di personale compreso entro il 25 per cento degli appartenenti al Corpo permanente dei vigili del fuoco come determinati ai sensi del comma 1;

480 ore annue, comprensive del limite di cui al comma 2, nei confronti di un contingente di personale compreso entro il 10 per cento degli appartenenti al Corpo permanente dei vigili del fuoco come determinati ai sensi del comma 1.

4. Il personale può chiedere il recupero delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza alle 140 ore annue, in alternativa alla corresponsione del relativo compenso e compatibilmente con le esigenze di servizio, nel limite di 60 ore annue.

5. I contingenti di personale autorizzati all'effettuazione dei limiti di lavoro straordinario di cui al comma 3 del presente articolo sono individuati nominativamente dal dirigente del Servizio Antincendi.

6. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1991.

Art. 2.

Fondo di produttività

1. Al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1990 compete il fondo di produttività come determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del D.P.G.P. 31 maggio 1989, n. 8-6/Leg.; nella stessa misura prevista per il restante personale provinciale, per ciascuna giornata di presenza utile e con riferimento al livello di inquadramento.

Art. 3.

Fondo per il miglioramento dei servizi

1. Per l'anno 1991 e successivi nei confronti del personale appartenente al Corpo permanente dei vigili del fuoco è costituito, in sostituzione del fondo di cui al precedente art. 2, un fondo annuo denominato «Fondo per il miglioramento dei servizi», alimentato nel seguente modo:

a) da una quota percentuale pari allo 0,80% del monte salari dell'anno precedente;

b) da una somma di importo pari alla metà della virtuale assegnazione al personale in servizio al 30 giugno dell'anno precedente del premio incentivante riferito a undici mesi di cui all'art. 10 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344;

c) da una quota corrispondente all'ammontare di 10 ore procapite lorde di lavoro straordinario calcolata sulla media aritmetica degli importi spettanti, in base ai livelli di inquadramento, al 31 dicembre dell'anno precedente per il personale di ruolo in servizio a tale data;

d) da una quota percentuale pari al 60% dei proventi dell'anno di riferimento derivanti da servizi di prevenzione e di vigilanza forniti dal Corpo permanente dei vigili del fuoco con prestazioni fuori dagli orari di lavoro ordinari, straordinari e di turnazione, quali risultano dagli accertamenti di entrata effettuati sul bilancio della Cassa provinciale antincendi, istituita con l'art. 1 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26.

2. Una quota del fondo di cui al precedente comma 1, nella misura massima del 50% dello stesso, viene utilizzata:

per compensare i dipendenti che, fuori degli orari di lavoro ordinari, straordinari e di turnazione, partecipano alla realizzazione dei servizi di prevenzione e di vigilanza;

per l'incentivazione degli addetti alla formazione e all'aggiornamento del personale del Corpo;

per incentivare la partecipazione del personale ai corsi di aggiornamento professionale.

3. La quota pari al 50% del fondo di cui al comma 1 nonché l'eventuale quota non utilizzata per i fini di cui al precedente comma 2 sono erogate con riguardo alla presenza in servizio del personale, secondo i criteri indicati nell'art. 7 del D.P.G.P. 31 maggio 1989, n. 8-6 Leg.

4. L'effettuazione delle attività di cui agli alinea del precedente comma 2 è regolata secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con le organizzazioni sindacali, tenuto conto delle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - per disciplinare le analoghe attività svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. I compensi orari al personale che partecipa alla realizzazione dei servizi di prevenzione e di vigilanza fuori dagli orari di lavoro ordinari, straordinari e di turnazione sono corrisposti in misura pari al compenso per lavoro straordinario, negli importi spettanti in relazione al livello di inquadramento, maggiorato del 50%.

6. I compensi orari per gli addetti alla formazione e all'aggiornamento del personale del Corpo, spettanti in relazione ai profili professionali e alle tipologie dei corsi, sono indicati nell'allegato A al presente decreto. Tali compensi non sono cumulabili con analoghi compensi eventualmente corrisposti dalla Scuola provinciale antincendi, istituita con l'art. 8 della legge provinciale n. 26/1988.

7. Ai dipendenti che abbiano partecipato, con profitto, ai corsi di aggiornamento professionale indicati nell'allegato A al presente decreto sono corrisposti i compensi giornalieri di cui al medesimo allegato A, secondo i profili professionali nonché la tipologia e l'articolazione settimanale dei corsi.

8. L'erogazione dei compensi di cui ai commi 5, 6 e 7 è effettuata quadrimestralmente, previa verifica della dotazione del fondo di cui al comma 2 effettuata sulla base di ciascun quadrimestre. Eventuali ore o giornate eccedenti le disponibilità saranno retribuite nel quadrimestre successivo, ad esclusione dell'ultimo quadrimestre dell'anno.

9. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i criteri per l'applicazione del precedente comma 8.

Art. 4.

Assegno personale non riassorbibile

1. Nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dei vigili del fuoco l'importo acquisito a titolo di indennità di cui all'art. 10 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25 e relativo alla retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data 30 giugno 1990 è conservato quale assegno personale non riassorbibile da corrispondere a decorrere al 1° luglio 1990.

Art. 5.

Indennità mensile di pilotaggio

1. Al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco che svolge attività di pilota di elicottero è corrisposta, per dodici mensilità, un'indennità mensile di pilotaggio, sostitutiva dell'indennità prevista dal primo comma dell'art. 19 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, nelle seguenti misure lorde, a decorrere dal 1° luglio 1990:

pilota di addestramento L. 600.000;

pilota operativo L. 1.200.000;

pilota comandante L. 1.400.000.

2. Le misure dell'indennità mensile di pilotaggio spettanti al pilota operativo e al pilota comandante sono incrementate del cinque per cento per ogni biennio di servizio di ruolo prestato presso la Provincia in attività di volo.

3. Al fine della corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 si considera:

«pilota in addestramento» il pilota che non abbia ancora superato il periodo di prova di cui all'art. 71 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e comunque fintanto che lo stesso non abbia maturato i requisiti richiesti per il passaggio a pilota operativo o pilota comandante;

«pilota operativo» il pilota che abbia superato il periodo di prova ed abbia maturato un'anzianità di servizio, anche non di ruolo, di dodici mesi presso la Provincia, purché abbia totalizzato almeno 500 ore di volo su elicottero;

«pilota comandante» il pilota che abbia superato il periodo di prova ed abbia conseguito l'abilitazione al volo strumentale oppure abbia totalizzato almeno 1500 di volo su elicottero.

4. Qualora l'indennità mensile di pilotaggio nelle misure previste al comma 1 sia inferiore alla corrispondente indennità in godimento alla data di sottoscrizione dell'accordo aggiuntivo recepito con il presente decreto, ai dipendenti interessati è conservata la maggiore indennità.

5. La corresponsione dell'indennità mensile di pilotaggio è sospesa nel caso di assenze dal servizio ordinario che eccedano i trenta giorni, con esclusione del congedo ordinario.

Art. 6.

Indennità per il possesso del certificato di idoneità tecnica di operatore controllore

1. Al personale in possesso del certificato di idoneità tecnica di operatore controllore compete, a decorrere dal 1° luglio 1990, per dodici

mensilità, un'indennità mensile lorda di L. 600.000 incrementata del cinque per cento per ogni biennio di possesso del certificato medesimo.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta in forma fissa e continuativa.

Art. 7.

Indennità per gli equipaggi fissi di volo

1. Al personale facente parte degli equipaggi fissi di volo del nucleo elicotteri del Servizio Antincendi continuano a corrispondersi le indennità di cui all'articolo 2 della legge provinciale 26 gennaio 1987, n. 5, nelle misure e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Art. 8.

Indennità di direttore operativo, di capo pilota, di responsabile dell'ufficio tecnico, di responsabile della manutenzione e di capo controllo

1. Al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco assegnato al nucleo elicotteri del Servizio Antincendi al quale, su proposta del Dirigente del Servizio, sia affidato l'incarico di direttore operativo, di capo pilota, di responsabile dell'ufficio tecnico, di responsabile della manutenzione o di capo controllo e che sia in possesso, ove occorra, di apposita abilitazione rilasciata dal Registro Aeronautico Italiano è corrisposta, a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico, un'indennità mensile lorda nelle misure sottoindicate:

L. 400.000 per l'incarico di direttore operativo;

L. 300.000 per l'incarico di capo pilota;

L. 400.000 per l'incarico di responsabile dell'ufficio tecnico;

L. 300.000 per l'incarico di responsabile della manutenzione;

L. 300.000 per l'incarico di capo controllo.

2. Qualora, per mancanza di altri dipendenti idonei, ad un unico dipendente debbano essere affidati contemporaneamente due incarichi tra quelli indicati al comma 1, l'indennità prevista per il secondo è ridotta del 50 per cento.

3. Gli incarichi di cui al presente articolo sono temporanei e possono essere revocati, con provvedimento motivato, in qualunque data.

Art. 9.

Imputazione delle spese

1. Le spese derivanti dal presente decreto saranno imputate al capitolo del bilancio relativo al personale del Servizio Antincendi, ivi comprese le somme necessarie per l'applicazione degli articoli 2 e 3.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si fa fronte a valere sulle autorizzazioni disposte con l'articolo 3 della legge provinciale 24 agosto 1990, n. 24 e con l'art. 40 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 ottobre 1990, n. 16-29 Leg.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato quindi nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 23 aprile 1992

MALOSSINI

92R0667

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 131 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 48/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartlere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 330.000 - semestrale L. 180.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 		<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 635.000 - semestrale L. 350.000
--	--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 4 1 0 9 2 *

L. 2.400